Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 131

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 16 maggio 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 maggio 1977, n. 189.

Modifiche all'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e alla tabella n. 1 annessa alla legge stessa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nella colonna 3 del quadro I « ruolo unico dei generali provenienti dai ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio » della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta successivamente modificata, in corrispondenza del grado di generale di divisione, le parole: « 1 anno di comando di divisione o comando equipollente anche se tenuto nel grado di generale di brigata, salvo che nel grado di generale di brigata si sia tenuto il comando di brigata per almeno un anno » sono sostituite dalle seguenti: « 1 anno di comando di divisione o di zona militare o comando equipollente anche se tenuto nel grado di generale di brigata, salvo che nel grado di generale di brigata si sia tenuto il comando di brigata o di scuola o istituto militare o di zona militare per almeno un anno ».

Nella colonna 3 del quadro II « ruolo dell'Arma dei carabinieri » della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, in corrispondenza del grado di generale di brigata, dopo le parole: « 1 anno di comando di brigata » sono inserite le seguenti: « o della Scuola ufficiali carabinieri ».

Art. 2.

Nella colonna 3 della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate, in corrispondenza del grado di colonnello, le seguenti modificazioni:

Quadro II — ruolo dell'Arma dei carabinieri: sono soppresse le parole « 1 anno di comando di legione o di scuola o comando equipollente »;

Quadro III — ruolo normale dell'Arma di fanteria: sono soppresse le parole « 1 anno di comando di reggimento o comando equipollente »;

Quadro IV — ruolo normale dell'Arma di cavalleria: sono soppresse le parole « 1 anno di comando di reggimento o comando equipollente »;

Quadro V — ruolo normale dell'Arma di artiglieria: sono soppresse le parole « 1 anno di comando di reggimento o comando equipollente »;

Quadro VI — ruolo normale dell'Arma del genio: sono soppresse le parole « 1 anno di comando di reggimento o comando equipollente »;

Quadro VIII — ruolo del servizio tecnico di artiglieria: sono soppresse le parole « 2 anni di direttore di stabilimento o incarico equipollente »;

Quadro IX — ruolo del servizio tecnico della motorizzazione: sono soppresse le parole « 2 anni di direttore di stabilimento o incarico equipollente »;

Quadro X — ruolo del servizio tecnico chimico-fisico: sono soppresse le parole « 2 anni di direttore di stabilimento o incarico equipollente (r) »;

Quadro XI — ruolo del servizio tecnico del genio: sono soppresse le parole « 2 anni di direttore del centro tecnico del genio o di direttore di stabilimento o incarico equipollente (r) »;

Quadro XII — ruolo del servizio tecnico delle trasmissioni: sono soppresse le parole « 2 anni di direttore di stabilimento o incarico equipollente (r) »;

Quadro XIII — ruolo del servizio tecnico geografico: sono soppresse le parole « 2 anni di capo ufficio studi dell'Istituto geografico militare o incarico equipollente (r) »;

Quadro XIV — ruolo del servizio automobilistico: sono soppresse le parole « 2 anni di direttore della motorizzazione o incarico equipollente »;

Quadro XV — ruolo del servizio sanitario (ufficiali medici): sono soppresse le parole « 2 anni di direttore di ospedale militare principale o incarico equipollente »;

Quadro XVII — ruolo del servizio di commissariato (ufficiali commissari): sono soppresse le parole « 2 anni di direttore di commissariato o incarico equipollente »;

Quadro XIX — ruolo del servizio di amministrazione: sono soppresse le parole « 2 anni di direttore di amministrazione o incarico equipollente ».

Art. 3.

Nella colonna 3 della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate, in corrispondenza del grado di tenente, le seguenti modificazioni:

Quadro XIV — ruolo del servizio automobilistico: dopo le parole « 2 anni di comando di autosezione e 2 anni di addetto alle lavorazioni » sono inserite le seguenti « o 4 anni di comando di plotone o di sezioni recuperi e riparazioni »;

Quadro XIX — ruolo del servizio di amministrazione: dopo le parole « o di capo ufficio amministrazione » sono inserite le seguenti « o incarico equipollente ».

Art. 4.

La lettera *b*) del secondo comma dell'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

« *b*) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, qualora richiesti dalla presente legge ai fini dell'avanzamento, e al servizio prestato presso reparti o in imbarco ».

Art. 5.

Nel quinto comma dell'articolo 12 della legge 28 aprile 1976, n. 192, è soppresso il seguente periodo: « Per la valutazione dei colonnelli al termine del comando di reparto compiuto in tale grado, la commissione tiene conto del servizio prestato dall'ufficiale dopo la precedente valutazione ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 maggio 1977

LEONE

ANDREOTTI — LATTANZIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1977, n. **190.**

Erezione in ente morale della Cassa comunale di credito agrario di Li Punti, in Sassari.

N. 190. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per il tesoro, la Cassa comunale di credito agrario di Li Punti, frazione di Sassari, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1977
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 55

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1977.

Sostituzione di un membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 9 giugno 1976, con il quale il dott. Augusto Zoboli veniva nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna;

Vista la nota n. 64 del 7 marzo 1977, con la quale il Presidente della Corte dei conti, sentito il consiglio di presidenza, ha prospettato l'esigenza di sostituire, in seno alla predetta commissione il consigliere della Corte dei conti dott. Augusto Zoboli con il referendario della Corte dei conti dott. Carlo Coscioni;

Ritenuto che occorre, pertanto, procedere alla cennata sostituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Carlo Coscioni, referendario della Corte dei conti è nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna in sostituzione del dott. Augusto Zoboli.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1977

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1977
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 150

(5175)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1977.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziedale industriali operanti nel comune di Zola Predosa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, modificata dalla legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che nelle aziende industriali operanti nel comune di Zola Predosa (Bologna), si è determinata una situazione di crisi economica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali operanti nel comune di Zola Predosa (Bologna), ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 settembre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5161)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Calzaturificio Zanotti, in Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la ditta Calzaturificio Zanotti di Forlì, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Calzaturificio Zanotti di Forlì.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 30 settembre 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5157)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1977.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di liquori, acquaviti e sciroppi operanti nella provincia di Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di liquori, acquaviti e sciroppi operanti nella provincia di Pescara sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi economica;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore delle maestranze di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di liquori, acquaviti e sciroppi operanti nella provincia di Pescara.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° ottobre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5160)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Nino Castiglione Tonnara S. Cusumano, in Trapani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Nino Castiglione Tonnara S. Cusumano di Trapani, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Nino Castiglione Tonnara S. Cusumano di Trapani.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 26 aprile 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5159)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1977.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei certificati speciali di credito emessi per l'importo nominale di L. 17.190.000.000, ai sensi della legge 22 dicembre 1973, n. 825, recante interventi urgenti e indispensabili negli aeroporti aperti al traffico aereo civile.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 825, recante interventi urgenti ed indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile, ed, in particolare l'articolo 9 con cui il Ministro per il tesoro è stato autorizzato a provvedere alla copertura della spesa recata dall'art. 1 della legge stessa mediante operazioni finanziarie da effettuarsi attraverso la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissione di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito, negli anni dal 1973 al 1978;

Visto il proprio decreto n. 304016/66-Z in data 6 agosto 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1976, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 137, con cui, in esecuzione della summenzionata autorizzazione legislativa, è stata disposta un'emissione di certificati speciali di credito per un importo, in valore nominale di lire 17.190.000.000, all'interesse annuo del 10%, pagabile a semestralità posticipate di scadenza al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno, di cui la prima pagabile il 1° luglio 1977 e l'ultima il 1° luglio 1987, rimborsabili in dieci quote, di cui la prima da pagarsi il 1° luglio 1978 e l'ultima il 1° luglio 1987, certificati collocati tramite la Banca d'Italia;

Visto l'art. 7 del richiamato decreto ministeriale numero 304016/66-Z in data 6 agosto 1976, con cui alla Banca d'Italia è stata affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati speciali di credito emessi, al versamento all'entrata del bilancio statale del relativo ricavo, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati estratti, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, stabilendo che i rapporti conseguenti alle operazioni suindicate sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Vista la quietanza n. 61174 del 6 settembre 1976, di L. 15.007.825.000 emessa dalla tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Roma, versate al capo X, cap. 5043 dell'entrata statale, per l'anno finanziario 1976, quale ricavo netto dei suddetti certificati speciali di credito;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati speciali di credito, negli importi indicati nel piano di ammortamento allegato al decreto ministeriale n. 304016/66-Z del 6 agosto 1976, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia alla scadenza del 26 giugno e del 27 dicembre di ogni anno, con inizio dal 26 giugno 1977, mediante mandato esigibile presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma ed a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale, e del cassiere titolare dell'ufficio cassa.

Art. 2.

Il pagamento delle cedole d'interesse e il rimborso dei certificati estratti saranno effettuati agli interessati presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 3.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato « Ministero del tesoro - Certificati speciali di credito 10 % rimborsabili entro il 1° luglio 1987 - Legge 22 dicembre 1973, n. 825, recante interventi urgenti negli aeroporti » sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione dal Tesoro a termine del precedente art. 1.

Tale conto fruttifero sarà articolato in conti speciali interni, uno per ogni scadenza prevista dal piano di ammortamento dei certificati speciali di credito.

Decorso il termine di prescrizione delle somme dovute per interessi e capitale (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza della relativa cedola e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso), la Banca d'Italia procederà alla chiusura del corrispondente conto interno versando l'eventuale saldo all'apposito capitolo di bilancio dell'entrata statale da richiedersi al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 4.

Per i certificati al portatore, il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli verranno effettuati all'esibitore.

Art. 5.

Per i certificati nominativi, che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di una serie, il pagamento degli interessi, ove non sia sottoposto a speciali condizioni, sarà effettuato ai presentatori dei certificati stessi, previa apposizione, nel relativo compartimento, del timbro a calendario « pagato » e ritiro di apposita ricevuta.

Per le persone fisiche, il rimborso dei certificati nominativi, non gravati da ipoteche o da vincoli, sarà effettuato all'intestatario previo accertamento della sua identità personale.

Negli altri casi il rimborso dei certificati nominativi, ai fini anche della documentazione occorrente, sarà effettuato secondo la procedura prevista per i titoli del debito pubblico, in quanto applicabile.

Art. 6.

I titoli e le domande per la riunione, la divisione o il tramutamento dei certificati al portatore o nominativi saranno presentati alle filiali della Banca d'Italia che provvederanno a trasmettere direttamente al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro le domande stesse trattenendo i titoli e ciò anche al fine del pagamento degli interessi che venissero a maturazione nelle more della effettuazione delle operazioni richieste.

Ad operazioni effettuate il Tesoro trasmetterà alle predette filiali della Banca d'Italia i nuovi titoli affinché ne curino la consegna a coloro che ne hanno fatto richiesta ed inviino al Tesoro stesso, previo annullamento, i titoli sostituiti.

Art. 7.

Le cedole, le ricevute e i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno in uno col rendiconto di cui al precedente art. 3.

Art. 8.

In occasione di ogni sorteggio il Ministero del tesoro trasmetterà all'amministrazione centrale della Banca d'Italia, per l'inoltro alle filiali, 500 copie dei bollettini di estrazione.

Art. 9.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 10.

Gli atti o i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della medesima Banca e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia sia delle filiali, dei valori, documenti o contabilità inerenti ai certificati in questione saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciali. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355.

Saranno osservate, in quanto applicabili ai certificati di credito, in ogni caso, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 11.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati speciali di credito viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo nella misura dello 0,03% sul valore nominale dei certificati al portatore emessi; tale misura sarà ridotta allo 0,015 % per la parte del prestito rappresentata da certificati nominativi e da ricevute provvisorie in possesso della Banca d'Italia.

In caso di tramutamento dei certificati di credito emessi da nominativi al portatore, si provvederà con decreto ministeriale a stabilire l'ammontare e la decorrenza di detto compenso.

Per intanto, l'ammontare del ripetuto compenso viene stabilito nell'importo annuo di L. 2.578.500 (duemilionicinquecentosettantottomilacinquecento) pari allo 0,015 per cento sul valore nominale dei certificati di credito nominativi emessi e ricevute provvisorie da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 1.289.250, alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito. La prima rata sarà versata con riferimento alla scadenza del 1° luglio 1977.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4430 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977 ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1977
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 304

(4890)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1977.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei certificati speciali di credito emessi per l'importo nominale di L. 288.460.000.000, ai sensi della legge 5 maggio 1976, n. 206, recante aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 206, recante aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica - E.N.E.L. - ed, in particolare, l'art. 2 a norma del quale il Ministro per il tesoro è stato autorizzato a provvedere alla copertura della spesa recata dalla legge stessa con operazioni finanziarie da effettuarsi mediante l'assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di

credito a medio o lungo termine, oppure con emissione di buoni pluriennali del Tesoro oppure di certificati speciali di credito, negli anni dal 1976 al 1980;

Visto il proprio decreto n. 304923/66-Q-3 in data 27 settembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1976, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 239, con cui, in esecuzione della menzionata legge n. 206 è stata disposta un'emissione di certificati speciali di credito per un importo, in valore nominale, di L. 288.460.000.000, all'interesse annuo del 10%, pagabile a semestralità posticipate scadenti il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno, di cui la prima pagabile il 1° luglio 1977 e l'ultima il 1° luglio 1987, rimborsabili in dieci quote, di cui la prima da pagarsi il 1° luglio 1978 e l'ultima il 1° luglio 1987, certificati collocati tramite la Banca d'Italia;

Visto l'art. 7 del richiamato decreto ministeriale n. 304923/66-Q-3 in data 27 settembre 1976, con cui alla Banca d'Italia è stata affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito emessi, al versamento all'entrata del bilancio statale del relativo ricavo, al pagamento degli interessi sui titoli e al rimborso dei certificati estratti, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, stabilendo che i rapporti conseguenti alle operazioni su indicate sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Vista la quietanza n. 69814 del 7 ottobre 1976, emessa dalla tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Roma, dell'importo di L. 249.998.666.667, versate al capo X, cap. 5014 dell'entrata statale, quale ricavo netto dei suddetti certificati speciali di credito;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati speciali di credito, negli importi indicati nel piano di ammortamento allegato al decreto ministeriale n. 304923/66-Q-3 del 27 settembre 1976, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia alla scadenza del 26 giugno e del 27 dicembre di ogni anno, con inizio dal 26 giugno 1977, mediante mandato esigibile presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma ed a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa.

Art. 2.

Il pagamento delle cedole d'interesse e il rimborso dei certificati estratti saranno effettuati agli interessati presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 3.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato « Ministero del tesoro - Certificati speciali di credito 10% rimborsabili entro il 1° luglio 1987 - Legge 5 maggio 1976, n. 206, recante fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica - Seconda emissione » sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione dal Tesoro a termine del precedente art. 1.

Tale conto fruttifero sarà articolato in conti speciali interni, uno per ogni scadenza prevista dal piano di ammortamento dei certificati speciali di credito.

Decorso il termine di prescrizione delle somme dovute per interessi e capitale (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza della relativa cedola e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso), la Banca d'Italia procederà alla chiusura del corrispondente conto interno versando l'eventuale saldo all'apposito capitolo di bilancio dell'entrata statale da richiedersi al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 4.

Per i certificati al portatore, il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli verranno effettuati all'esibitore.

Art. 5.

Per i certificati nominativi, che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di una serie, il pagamento degli interessi, ove non sia sottoposto a speciali condizioni, sarà effettuato ai presentatori dei certificati stessi, previa apposizione, nel relativo compartimento, del timbro a calendario « pagato » e ritiro di apposita ricevuta.

Per le persone fisiche, il rimborso dei certificati nominativi non gravati da ipoteche o da vincoli, sarà effettuato all'intestatario previo accertamento della sua identità personale.

Negli altri casi il rimborso dei certificati nominativi, ai fini anche della documentazione occorrente, sarà effettuato secondo la procedura prevista per i titoli del debito pubblico in quanto applicabile.

Art. 6.

I titoli e le domande per la riunione, la divisione o il tramutamento dei certificati al portatore o nominativi saranno presentati alle filiali della Banca d'Italia che provvederanno a trasmettere direttamente al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro le domande stesse trattenendo i titoli e ciò anche al fine del pagamento degli interessi che venissero a maturazione nelle more della effettuazione delle operazioni richieste.

Ad operazioni effettuate il Tesoro trasmetterà alle predette filiali della Banca d'Italia i nuovi titoli affinché ne curino la consegna a coloro che ne hanno fatto richiesta ed inviino al Tesoro stesso, previo annullamento, i titoli sostituiti.

Art. 7.

Le cedole, le ricevute e i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno in uno col rendiconto di cui al precedente art. 3.

Art. 8.

In occasione di ogni sorteggio il Ministero del tesoro trasmetterà all'amministrazione centrale della Banca d'Italia, per l'inoltro alle filiali, 500 copie dei bollettini di estrazione.

Art. 9.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 10.

Gli atti o i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della medesima Banca e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia sia delle filiali, dei valori, documenti o contabilità inerenti ai certificati in questione saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355.

Saranno osservate, in quanto applicabili ai certificati di credito, in ogni caso, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei plichi valori.

Art. 11.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati speciali di credito viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo nella misura dello 0,03% sul valore nominale dei certificati al portatore emessi; tale misura sarà ridotta allo 0,015% per la parte del prestito rappresentato da certificati nominativi o da ricevute provvisorie in possesso della Banca d'Italia.

In caso di tramutamento dei certificati di credito emessi da nominativi al portatore, si provvederà con decreto ministeriale a stabilire l'ammontare e la decorrenza di detto compenso.

Per intanto, l'ammontare del ripetuto compenso viene stabilito nell'importo annuo di L. 43.269.000 (quarantatremilioniduecentosessantanovemila) pari allo 0,015 per cento sul valore nominale dei certificati di credito nominativi emessi o ricevute provvisorie, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 21.634.500, alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito. La prima rata sarà versata con riferimento alla scadenza del 1° luglio 1977.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4430 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977 ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1977
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 305

(4889)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Manifattura albizzatese, con sede in Milano e stabilimento in Albizzate.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Manifattura albizzatese, con sede in Milano e stabilimento in Albizzate (Varese), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Manifattura albizzatese, con sede in Milano e stabilimento in Albizzate (Varese).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 25 ottobre 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5158)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Catania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Catania ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 12.607

salariati fissi:

comuni . . . . » 9.977
qualificati . . . . » 11.164
specializzati . . . . » 12.268

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4716)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Chieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Chieti ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 12.472

salariati fissi:

comuni . . . . » 10.124
qualificati . . . . » 11.250
specializzati . . . . » 12.297

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4718)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Matera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Matera ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 12.540

salariati fissi:

comuni . . . . » 9.559
qualificati . . . . » 10.707
specializzati . . . . » 11.775

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4711)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Imperia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge,

le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Imperia ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 14.087

salariati fissi:

comuni . . . . » 10.557
qualificati . . . . » 11.858
specializzati . . . . » 13.068

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4712)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Foggia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Foggia ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 13.211

salariati fissi:

comuni . . . . » 9.933
qualificati . . . . » 11.116
specializzati . . . . » 12.216

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4713)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Enna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Enna ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 11.880

salariati fissi:

comuni . . . . » 8.854
qualificati . . . . » 9.828
specializzati . . . . » 10.801

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4714)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge,

le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Milano ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 13.313

salariati fissi:

comuni . . . . » 9.713
qualificati . . . . » 10.884
specializzati . . . . » 12.055

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4715)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Bolzano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Bolzano ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 12.391

salariati fissi:

comuni . . . . » 9.558
qualificati . . . . » 10.652
specializzati . . . . » 11.696

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4704)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Campobasso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Campobasso ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti . . . . L. 13.258

salariati fissi:

comuni . . . . » 11.045
qualificati . . . . » 12.235
specializzati . . . . » 13.341

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4705)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Piacenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge,

le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Piacenza ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti	L. 13.284
salariati fissi:	
comuni	» 9.950
qualificati	» 11.108
specializzati	» 12.490

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4706)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Approvazione della deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani in data 20 maggio 1976, concernente la modificazione dell'art. 24 del regolamento per la previdenza e l'assistenza dei giornalisti professionisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 20 dicembre 1951, n. 1564, sulla previdenza e assistenza dei giornalisti;

Visto l'art. 12, terzo comma, punto *b*), dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » (I.N.P.G.I.) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, e successive modificazioni, in base al quale spetta al consiglio di amministrazione del predetto Istituto deliberare sui regolamenti inerenti le forme previdenziali e assistenziali gestite dall'Istituto, ove non si tratti di materie disciplinate da leggi;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione dell'I.N.P.G.I. in data 20 maggio 1976 concernente la sostituzione del punto 4) del secondo comma dell'art. 24 del regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti, approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni, in materia di determinazione dell'importo di capitale da corrispondersi nel caso di decesso del giornalista iscritto all'I.N.P.G.I.;

Considerato che la deliberazione predetta è volta ad aumentare l'importo del capitale sopra indicato in relazione alle mutate condizioni economiche, assicurandone nel contempo il costante successivo adeguamento;

Considerato, altresì, che l'onere finanziario connesso con la modifica regolamentare proposta dal consiglio di amministrazione dell'I.N.P.G.I. rientra nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto;

Visto l'art. 12, quarto comma, dello statuto sopra richiamato;

Decreta:

E' approvata la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » in data 20 maggio 1976.

La predetta deliberazione è parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei Ministri
EVANGELISTI

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA
DEI GIORNALISTI ITALIANI « GIOVANNI AMENDOLA »

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 12 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, e successive modificazioni;

Visto il punto 4) del secondo comma dell'art. 24 del regolamento dell'Istituto, approvato con decreto interministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni, con il quale viene stabilita l'erogazione di un capitale di lire un milione da corrispondersi nel caso di decesso del giornalista che abbia raggiunto le condizioni di contribuzione previste per il diritto alla pensione di invalidità o già titolare di pensione diretta;

Considerato che tale prestazione economica è stata introdotta nel regolamento dell'Istituto con decreto ministeriale 15 giugno 1964 e che da allora la sua misura è rimasta invariata;

Rilevata l'opportunità di aumentare l'importo del predetto capitale in relazione alle mutate condizioni economiche, assicurandone nel contempo il costante successivo adeguamento;

Visto il parere della commissione per la formulazione dei regolamenti di previdenza;

Sentito il parere del comitato esecutivo;

Delibera

di proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la sostituzione del punto 4) del secondo comma dell'art. 24 del regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti, approvato con decreto interministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni, con il seguente secondo comma:

« 4) un capitale pari al 30% della retribuzione annua minima contrattuale del redattore ordinario, vigente nell'anno precedente il decesso e determinata come al precedente art. 5, da corrispondersi nel caso di morte del giornalista che abbia raggiunto le condizioni di contribuzione previste per il diritto alla pensione di invalidità o già titolare di pensione diretta autonoma.

Il relativo importo è ripartito in parti uguali tra i superstiti di cui al precedente art. 8, ivi compreso, in ogni caso, il coniuge, ed è liquidato su domanda da presentarsi, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di decesso ».

Roma, addì 20 maggio 1976

Il presidente: DELLA RICCIA

(5152)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1977.

Nomina di alcuni componenti il consiglio di amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488, e successive modificazioni, riguardante la costituzione del Consorzio di credito per le opere pubbliche;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 9 del suddetto decreto-legge riguardante l'autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio per i funzionari dello Stato e degli istituti parastatali per ricoprire cariche di amministratori e di direttori nelle aziende di credito e negli istituti ed enti indicati nell'art. 41 del medesimo decreto-legge;

Visto il decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 20, concernente l'impiego dei fondi patrimoniali degli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro;

Visto l'art. 29 del vigente statuto riguardante la composizione e le modalità di nomina dei consiglieri di amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche, di cui quattro da nominarsi dal Ministro per il tesoro;

Considerato che sono scaduti dalla carica, per compiuto periodo di nomina, i componenti il citato organo di nomina ministeriale;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in relazione all'art. 9 del regio decreto-legge sopra citato;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del vigente statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'art. 9 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, sono nominati consiglieri di amministrazione del Consorzio medesimo per il quadriennio 1977-80 i signori:

Zitelli dott. Innocenzo;
Milazzo dott. Vincenzo;
Bianchi prof. Tancredi;
Formica dott. Riccardo.

Il suddetto quadriennio avrà decorrenza dalla data di approvazione del bilancio del 1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1977

Il Ministro: STAMMATI

(5177)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1977.

Nomina dei componenti il collegio sindacale del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito in legge 14 aprile 1921, n. 488, e successive modificazioni, riguardante la costituzione del Consorzio di credito per le opere pubbliche;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 35 del vigente statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche, ente di diritto pubblico, con sede in Roma, riguardante la composizione e le modalità di nomina del collegio sindacale del Consorzio medesimo;

Considerato che sono scaduti dalla carica, per compiuto periodo di nomina, i componenti il collegio sindacale del Consorzio di credito per le opere pubbliche, nominati con proprio decreto in data 27 aprile 1973;

Ritenuto che occorre provvedere alla ricostituzione del cennato organo per il quadriennio 1977-80;

Decreta:

Sono nominati componenti il collegio sindacale del Consorzio di credito per le opere pubbliche, ente di diritto pubblico, con sede in Roma, per il quadriennio 1977-80, i signori:

Simoncini dott. Renato;
Palumbo dott. Silvano;
Mafferri dott. Antonio,

quali sindaci effettivi;

Storaci dott.ssa Angela Maria;
De Rita dott.ssa Maria Orsola,

quali sindaci supplenti.

Il sindaco effettivo dott. Renato Simoncini è designato quale presidente del collegio sindacale ed incaricato del riscontro delle obbligazioni consorziali.

In caso di assenza od impedimento del suddetto è incaricato del riscontro in parola il sindaco effettivo dott. Silvano Palumbo.

Il suddetto quadriennio avrà decorrenza dal giorno successivo alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 1976 da parte dell'assemblea dei partecipanti all'istituto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1977

Il Ministro: STAMMATI

(5178)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1977.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1977, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1977;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere alla assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di maggio 1977 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,90 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1977.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonchè

degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste d'acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia, in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 maggio 1977 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 13 gennaio 1977.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 maggio 1977.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1977
Registro n. 11 *Tesoro, foglio n.* 314

(5348)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1977.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1977, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1977;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di maggio 1977 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,10 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1977.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia, in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 maggio 1977 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 13 gennaio 1977.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 maggio 1977.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1977
Registro n. 11 *Tesoro, foglio n.* 313

(5349)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1977.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1977, con il quale si autorizza l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1977;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere alla assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di maggio 1977 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 85,50 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1978.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonchè degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia, in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col-Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 maggio 1977 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 13 gennaio 1977.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 maggio 1977.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1977
Registro n. 11 *Tesoro, foglio n.* 312

(5350)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia del diritto italiano presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Palermo è vacante la cattedra di storia del diritto italiano, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5218)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione a modificare le diciture riportate sul bollino di spalla dell'acqua minerale « Appia » e a contrassegnare con bollini anche i recipienti della capacità di un litro e mezzo litro.

Con decreto 2 marzo 1977, n. 1611, la S.p.a. Sorgente Appia, in Roma, via Appia Nuova n. 1411, è stata autorizzata a modificare le diciture riportate sul bollino di spalla dell'acqua minerale « Appia », di cui al decreto ministeriale 7 maggio 1975, n. 1533, ed a contrassegnare con bollini anche i recipienti della capacità di mezzo litro, per quanto riguarda il tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente, e delle capacità di un litro e di mezzo litro, per quanto riguarda il tipo addizionato di anidride carbonica.

(5111)

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale « Dolomiti » in Valli del Pasubio

Con decreto 2 marzo 1977, n. 1608, la S.a.s. Fonti Staro di Mario Pan e C., in Valli del Pasubio (Vicenza), è stata autorizzata a riportare sulle etichette dell'acqua minerale denominata « Dolomiti », di cui ai decreti ministeriali del 17 gennaio 1974, numeri 1440 e 1441, e 17 febbraio 1975, n. 1521, i risultati di analisi chimica e batteriologica aggiornate.

Con lo stesso decreto è stata inoltre disposta l'eliminazione di alcune parole dalle etichette di cui sopra.

(4983)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Metron dell'impresa Verchim Asterias S.p.a., in Ozzano Emilia.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1977 è stata revocata la autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Metron concessa all'impresa Verchim Asterias S.p.a., in Ozzano Emilia (Bologna) con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(5053)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso di rettifica

In calce al testo del decreto ministeriale 20 aprile 1976 riguardante modificazioni al decreto ministeriale 15 dicembre 1972 concernente determinazione delle nuove piante organiche del personale delle cancellerie militari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 15 aprile 1977, alla pag. 2626, dove è scritto: « p. il Presidente del Consiglio dei Ministri *Carta* », deve leggersi: « p. il Presidente del Consiglio dei Ministri *Bressani* ».

(5301)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trentaquattro società cooperative

Con decreto ministeriale 5 marzo 1977 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa agricola sociale Turnaria di Campagne, soc. coop. a r.l., in Breda di Piave (Treviso), costituita per rogito Galanti in data 20 novembre 1948, rep. n. 14479, reg. soc. n. 1960;

2) società cooperativa agricola Giuseppe Toniolo, società coop. a r.l., in San Floriano di Castelfranco Veneto (Treviso), costituita per rogito Chiavacci in data 25 agosto 1952, rep. numero 10450, reg. soc. n. 2352;

3) società cooperativa agricola di Caonada, soc. coop. a r.l., in Caonada di Montebelluna (Treviso), costituita per rogito di Francia in data 13 agosto 1960, rep. n. 4479, reg. soc. n. 4543;

4) società cooperativa agricola Posmon, soc. coop. a r.l., in Montebelluna (Treviso), costituita per rogito Girardi in data 22 marzo 1960, rep. n. 1879, reg. soc. n. 3464;

5) società cooperativa agricola S. Andrea, soc. coop. a r.l., in S. Andrea di Montebelluna (Treviso), costituita per rogito Girardi in data 24 febbraio 1960, rep. n. 1825, reg. soc. n. 3462;

6) società cooperativa agricola Castellana, soc. coop. a r.l., in Montebelluna (Treviso), costituita per rogito Girardi in data 8 marzo 1960, rep. n. 1855, reg. soc. n. 3463;

7) società cooperativa agricola di Paese, soc. coop. a r.l., in Paese (Treviso), costituita per rogito Biadene in data 23 dicembre 1946, rep. n. 311, reg. soc. n. 1706;

8) società cooperativa agricola S. Osvaldo, soc. coop. a r.l., in Signoressa di Trevignano (Treviso), costituita per rogito Girardi in data 13 maggio 1959, rep. n. 1177, reg. soc. n. 3370;

9) società cooperativa agricola S. Francesco, soc. coop. a r.l., in Bosco di Vidor (Treviso), costituita per rogito Girardi in data 11 aprile 1960, rep. n. 1929, reg. soc. n. 3490;

10) società cooperativa agricola di Vollorba, soc. coop. a r.l., in Villorba (Treviso), costituita per rogito Marcati in data 29 febbraio 1952, rep. n. 9479, reg. soc. n. 2309;

11) società cooperativa agricola ICTA di San Giacomo di Veglia e Colle Umberto, soc. coop. a r.l., in Vittorio Veneto (Treviso), costituita per rogito Vascellari in data 11 ottobre 1958, rep. n. 3003, reg. soc. n. 3257;

12) società cooperativa di produzione e lavoro Braccianti scalo ferroviario P.G.V. - Mestre, soc. coop. a r.l., in Mestre di Venezia, costituita per rogito Michieli in data 12 dicembre 1951, rep. n. 798, reg. soc. n. 6496;

13) società cooperativa agricola Associazione ortolani, società coop. a r.l., in Verona, costituita per rogito Colozza in data 1° settembre 1953, rep. n. 4986, reg. soc. n. 3523;

14) società cooperativa edilizia Casa Bella, soc. coop. a r.l., in Bussolengo (Verona), costituita per rogito Cazzola in data 16 gennaio 1970, rep. n. 18902, reg. soc. n. 6358;

15) società cooperativa di consumo di Lubiara di Caprino Veronese, soc. coop. a r.l., in Lubiara di Caprino Veronese (Verona), costituita per rogito Valdettaro in data 18 gennaio 1946, rep. n. 2729, reg. soc. n. 2217;

16) società cooperativa di produzione e lavoro Secolo, soc. coop. a r.l., in Peschiera del Garda (Verona), costituita per rogito Bernardelli in data 26 aprile 1965, rep. n. 25205, reg. società n. 5408;

17) società cooperativa di consumo La Rapida, soc. coop. a r.l., in Peschiera del Garda (Verona), costituita per rogito Marai in data 6 agosto 1948, rep. n. 6556, reg. soc. n. 2753;

18) società cooperativa di consumo Alleanza, soc. coop. a r.l., in Caselle di Sommacampagna (Verona), costituita per rogito Bernardelli in data 13 marzo 1962, rep. n. 9946, reg. società n. 4713;

19) società cooperativa di consumo di Sorgà, soc. coop. a r.l., già L'Uguaglianza, soc. coop. a r.l., in Sorgà (Verona), costituita per rogito Valdettaro in data 17 giugno 1945, rep. n. 2178, reg. soc. n. 2048;

20) società cooperativa di produzione e lavoro La Dora, soc. coop. a r.l., in Zevio (Verona), costituita per rogito Colozza in data 15 maggio 1954, rep. n. 6141, reg. soc. n. 3633;

21) società cooperativa edilizia Il Pignocco, soc. a r.l., in Pesaro, costituita per rogito Licini in data 17 febbraio 1970, rep. n. 65459, reg. soc. n. 1691;

22) società cooperativa edilizia Elpidia, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Colapietro in data 19 maggio 1952, rep. n. 22091, reg. soc. n. 1370;

23) società cooperativa edilizia Lux Providentiae, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Novello in data 13 dicembre 1965, rep. n. 22815, reg. soc. n. 157/66;

24) società cooperativa edilizia Angelo Giuseppe Roncalli, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Fallace in data 14 maggio 1964, rep. n. 115729, reg. soc. n. 2240/64;

25) società cooperativa edilizia Efrata, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Gamberale in data 7 aprile 1966, rep. n. 126784, reg. soc. n. 1069/66;

26) società cooperativa edilizia Galilei 20 Febbraio 1963, società coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Janiri in data 23 aprile 1963, rep. n. 139817, reg. soc. n. 1387/63;

27) società cooperativa edilizia Armonia Vescovio, soc. a r.l., già Armonia, in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 11 settembre 1964, rep. n. 20919, reg. soc. n. 2811/54;

28) società cooperativa Edil Arte contemporanea 59, società coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Saturnini in data 2 marzo 1959, rep. n. 15185, reg. soc. n. 614;

29) società cooperativa edilizia Rodia, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Rotunno in data 22 dicembre 1954, rep. n. 1776, reg. soc. n. 431;

30) società cooperativa edilizia Camilla, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Massacci in data 6 aprile 1964, rep. n. 9616, reg. soc. n. 1981/64;

31) società cooperativa edilizia Edilcooperativa socialsud, soc. coop. a r.l., in Pomezia (Roma), costituita per rogito Maselli in data 10 marzo 1970, rep. n. 104556, reg. soc. n. 968/70;

32) società cooperativa edilizia Elios tra impiegati dello stato parastatali e lavoratori a r.l., in Latina, costituita per rogito Checchi in data 25 novembre 1960, rep. n. 18576, reg. società n. 1120;

33) società cooperativa edilizia Borgo Le Ferriere, soc. cooperativa a r.l., in Borgo Le Ferriere di Latina, costituita per rogito Varcasia in data 12 aprile 1964, rep. n. 2613, reg. soc. n. 86/64;

34) società cooperativa edilizia A. Spinola a r.l. fra dipendenti dell'amministrazione provinciale di Genova, in Genova, costituita per rogito Porcile in data 10 novembre 1950, repertorio n. 13965, reg. soc. n. 17381.

(4587)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 91

Corso dei cambi del 12 maggio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	886,40	886,40	886,40	886,40	886,40	886,35	886,50	886,40	886,40	886,40
Dollaro canadese	844,75	844,75	845,50	844,75	844,80	844,70	844,75	844,75	844,75	844,75
Franco svizzero	350,58	350,58	350,50	350,58	350,70	350,55	350,66	350,58	350,58	350,60
Corona danese	147 —	147 —	147,10	147 —	146,85	147 —	146,93	147 —	147 —	147 —
Corona norvegese	167,71	167,71	167,70	167,71	167,68	167,70	167,74	167,71	167,71	167,70
Corona svedese	203,21	203,21	203,20	203,21	203,20	203,20	203,18	203,21	203,21	203,20
Fiorino olandese	359,24	359,24	359,30	359,24	359,30	359,20	359,45	359,24	359,24	359,25
Franco belga	24,461	24,461	24,47	24,461	24,46	24,45	24,468	24,461	24,461	24,45
Franco francese	178,68	178,68	178,69	178,68	178,65	178,65	178,70	178,68	178,68	178,70
Lira sterlina	1524 —	1524 —	1523,70	1524 —	1523,90	1524 —	1524,01	1524 —	1524 —	1524 —
Marco germanico	374,05	374,05	374,15	374,05	374,20	374,02	374,20	374,05	374,05	374 —
Scellino austriaco	52,621	52,621	52,63	52,621	52,63	52,60	52,655	52,621	52,621	52,60
Escudo portoghese	22,945	22,945	22,92	22,945	22,90	22,90	22,87	22,945	22,945	22,95
Peseta spagnola	12,859	12,859	12,8650	12,859	12,84	12,83	12,86	12,859	12,859	12,85
Yen giapponese	3,182	3,182	3,1850	3,182	3,18	3,15	3,183	3,182	3,182	3,20

Media dei titoli del 12 maggio 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	79,750
Redimibile 3,50 % 1934	99,050
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,325
» 5 % (Ricostruzione)	99,750
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,775
» 5 % (Città di Trieste)	91,325
» 5 % (Beni esteri)	90,625
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	80,325
» 5,50 % » » 1968-83	77,950
» 5,50 % » » 1969-84	75,300
» 6 % » » 1970-85	77,075
» 6 % » » 1971-86	76,025
» 6 % » » 1972-87	75,450
» 9 % » » 1975-90	82,950
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	82,500
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	92,550
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87,475
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	80,700
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	75,625
» poliennali 7 % 1978	94,150
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	90,550
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89 —
» » 9 % 1980	87,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 maggio 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	886,45
Dollaro canadese	844,75
Franco svizzero	350,62
Corona danese	146,965
Corona norvegese	167,725
Corona svedese	203,195
Fiorino olandese	359,345
Franco belga	24,464
Franco francese	178,69
Lira sterlina	1524,005
Marco germanico	374,125
Scellino austriaco	52,638
Escudo portoghese	22,907
Peseta spagnola	12,859
Yen giapponese	3,182

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a due posti di impiegato della carriera di concetto della Camera dei deputati con la qualifica di aiuto perito.

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione adottata dall'ufficio di presidenza nella seduta del 28 aprile 1977;

Visti gli articoli 2, 4, 26, 28, 32, 33 e 34 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a due posti di impiegato della carriera di concetto della Camera dei deputati con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziale della carriera stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale della Camera e con la qualifica di aiuto perito.

Uno dei posti messi a concorso è riservato ai dipendenti della Camera dei deputati che prendano parte al concorso, risultino idonei e conseguano un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dai vincitori e dagli idonei.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani forniti di diploma di perito industriale capo tecnico, specializzazione meccanici, elettrotecnici o per le telecomunicazioni.

I candidati devono aver compiuto gli anni 18 e non devono aver superato i 32 anni di età. Nessun limite di età è stabilito per i dipendenti della Camera dei deputati.

I requisiti predetti devono essere posseduti alla data del 1° maggio 1977.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, gli aspiranti devono far pervenire al Segretario generale della Camera domanda in carta bollata da L. 1500 nella quale, secondo lo schema esemplificativo allegato, dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il possesso di sana e robusta costituzione fisica;

il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, o, se non iscritti, i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

se abbiano riportato condanne penali;

i titoli di studio, di attività professionale, di uffici esercitati presso enti pubblici o privati, o comunque certificativi di esperienze di lavoro compiute in settori di attività interessanti le materie professionali di cui al presente bando di concorso;

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali titoli che diano diritto a preferenza nella formazione della graduatoria;

gli estremi del documento di identità del quale sono provvisti (ove il concorrente non sia in possesso di tale documento, alla domanda dovrà essere allegata una fotografia autenticata nelle forme di legge).

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 (*Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1968, n. 23).

Le domande che non contengano tutte le indicazioni previste dai commi precedenti non saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione al concorso.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Non si terrà conto comunque delle domande che, anche se prodotte in tempo utile, pervengano sessanta giorni dopo la pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'amministrazione della Camera dei deputati potrà chiedere ai candidati la presentazione, prima delle prove di esame, dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti e dei titoli indicati nella domanda e sottoporre i candidati stessi ad accertamenti sanitari prima della chiamata in servizio.

Le prove di esame sono le seguenti:

A) Una prova selettiva consistente nella risposta a quesiti professionali, da svolgere nel tempo massimo di due ore.

Saranno considerati idonei e ammessi alle successive prove scritte i candidati che abbiano conseguito un punteggio non inferiore a 21/30.

B) Tre prove scritte consistenti nella stesura di:

a) un progetto esecutivo, con schema e relazione, di un impianto o parte di un impianto elettrico ovvero di un impianto o parte di un impianto telefonico;

b) un progetto esecutivo, con schema e relazione, di un impianto di riscaldamento a radiatori, a circolazione naturale; ovvero a vapore; ovvero di un impianto o di parte di un impianto di aria condizionata;

c) un disegno particolareggiato, sulla base di uno schema, di un impianto o parte di un impianto elettrico ovvero di aria condizionata.

Il tempo massimo per l'esecuzione di ciascuna prova scritta è di otto ore.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che nelle prove scritte avranno conseguito l'idoneità con un punteggio medio non inferiore a 21/30 e con non meno di 18/30 in ciascuna prova.

C) Prove orali vertenti sulle seguenti materie:

a) elettrotecnica e impianti elettrici: nozioni di elettrotecnica applicata; macchine generatrici e motori a corrente continua; macchine generatrici e motori a corrente alternata; trasformatori e convertitori; costruzioni di macchine elettriche, di impianti elettrici, strumenti di misura; illuminazione elettrica (vari tipi di lampade); norme del Comitato elettrico italiano sugli impianti elettrici e sulle macchine elettriche; norme di sicurezza per gli infortuni elettrici; soccorsi di urgenza;

b) termologia: produzione del calore e del freddo; sistemi di riscaldamento; sistemi di condizionamento dell'aria; impianti di ventilazione; sistemi di depurazione dei fumi; conduzione degli impianti termici e di ventilazione; norme dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

c) illuminazione: misurazione della illuminazione e della intensità luminosa; progettazione di illuminazione degli ambienti;

d) telecomunicazioni: principi generali delle reti di distribuzione; funzionamento degli apparecchi telefonici; principali tipi di centrali telefoniche;

e) impianti idrici ed igienico-sanitari: portata delle tubazioni; perdite di carico; approvvigionamento idrico; smaltimento delle acque di rifiuto;

f) radiotecnica: nozioni generali sulle trasmissioni ad alta e bassa frequenza; valvole termoioniche e transistori; amplificatori, microfoni e altoparlanti;

g) legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e norme per l'amministrazione e la contabilità della Camera dei deputati.

Saranno considerati idonei i candidati che nelle prove orali avranno conseguito un punteggio medio non inferiore a 21/30 e non meno di 18/30 in ciascuna prova.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

La commissione ammetterà i candidati al concorso; disporrà le prove di esame e delibererà sull'ammissione dei concorrenti alle medesime; prima dell'inizio delle prove esaminerà i titoli e deciderà sui criteri per la loro ammissione e valutazione; stabilirà la graduatoria finale dei candidati, sulla base del punteggio finale e degli eventuali titoli.

Il punteggio finale di ciascun candidato risulterà dalla media delle medie dei voti conseguiti nella prova selettiva su quesiti ed in quelle scritte ed orali e sarà espresso in trentesimi con idoneità a punti 21/30. In aggiunta al punteggio finale, in trentesimi, saranno valutati i titoli fino ad un massimo di 50 centesimi di punto. La somma in tal modo risultante costituirà il punteggio di concorso e determinerà il posto in graduatoria del candidato.

Nella formazione definitiva della graduatoria costituirà titolo di preferenza, a parità di punti, l'appartenenza del vincitore o dell'idoneo al personale della Camera dei deputati; in ogni altro caso saranno applicate le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblico impiego.

I concorrenti che la commissione decide di proporre per la chiamata in servizio sono tenuti a presentare, entro trenta giorni dalla data della immissione in servizio e sotto pena di decadenza, i seguenti documenti, redatti in carta bollata ed, ove occorra, debitamente vidimati e legalizzati ai sensi di legge:

1) certificato di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune ove l'aspirante ha abituale residenza;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato dei carichi pendenti;
6) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici e non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscano il godimento ai termini delle disposizioni vigenti;
7) eventuali altri titoli scolastici o professionali, ecc., dichiarati all'atto della domanda di ammissione;
8) altri eventuali titoli che diano diritto a preferenza.

Tuttavia coloro che sono impiegati di ruolo di un'amministrazione dello Stato sono esenti dall'obbligo della presentazione dei documenti fino al n. 6) compreso.

L'aspirante chiamato in servizio sarà sottoposto a un periodo di prova della durata di un anno, prorogabile di un altro anno, e sarà collocato in ruolo se avrà superato la prova stessa.

Durante il periodo di prova avrà gli stessi doveri del personale di ruolo e godrà dello stesso trattamento economico iniziale. In caso di mancata conferma il licenziato avrà diritto ad una indennità pari a due mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova ovvero a quattro mensilità se il periodo di prova sia stato prorogato. In caso di conferma il periodo di prova sarà valido a tutti gli effetti.

Il regolamento dei servizi e del personale, che detta norme per lo stato giuridico ed economico dei dipendenti della Camera dei deputati, è ostensibile presso il servizio del personale della Camera.

Roma, addì 5 maggio 1977

Il Presidente: INGRAO

Il Segretario generale: MACCANICO

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 1500)

Al sig. Segretario generale della Camera dei deputati - Palazzo Montecitorio - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . (provincia di . .) il . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . (c.a.p. . .), chiede di essere ammesso al concorso, per esami e per titoli, a due (2) posti di impiegato di concetto della Camera dei deputati con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziali della carriera stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale della Camera e con la qualifica di aiuto perito.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è in possesso di sana e robusta costituzione fisica;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . ., oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

4) non ha riportato condanne penali, nè ha precedenti penali pendenti (*a*);

5) è in possesso dei seguenti titoli di studio . . . conseguiti presso . . . . in data . . . .,

6) è in possesso dei seguenti altri titoli di attività professionale, di uffici esercitati, ecc. . . . . conseguiti presso . . . . in data . . . .,

7) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (*b*);

8) non ha prestato servizio presso amministrazioni statali; ovvero presta servizio presso l'amministrazione . . con la qualifica di . . . presso la quale è stato assunto il . . . ., ovvero ha prestato servizio presso l'amministrazione . . . con la qualifica di . . . . dal . . . . al . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

9) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione, nè è mai decaduto da altro impiego statale (*c*);

10) ai fini delle preferenze nella formazione della graduatoria è in possesso dei seguenti titoli . . . . .;

11) è provvisto del seguente documento di identità . .

Data, ...

Firma . . . . (*d*)

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . . . (indicare l'esatto numero di codice di avviamento postale).

(*a*) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(*b*) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(*c*) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(*d*) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio.

(5230)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a borse di studio

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche parte III, n. 2, del 6 aprile 1977 sono stati pubblicati i seguenti concorsi:

(*Bando n.* 201.12.8):

Scadenza 15 giugno 1977 - Bando di concorso a sei borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nell'ambito del progetto finalizzato: «Containers».

(*Bando n.* 201.12.9):

Scadenza 10 giugno 1977 - Bando di concorso a ventiquattro borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nell'ambito del progetto finalizzato: «Meccanizzazione agricola».

(*Bando n.* 201.12.10):

Scadenza 20 giugno 1977 - Bando di concorso a trentacinque borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nell'ambito del progetto finalizzato: «Miglioramento produzioni vegetali per fini alimentari ed industriali mediante interventi genetici».

(*Bando n.* 201.12.11):

Scadenza 10 giugno 1977 - Bando di concorso a ventidue borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nell'ambito del progetto finalizzato: «Biologia della riproduzione».

(*Bando n.* 201.12.12):

Scadenza 10 giugno 1977 - Bando di concorso a venticinque borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nell'ambito del progetto finalizzato: «Medicina preventiva».

(*Bando n.* 201.12.13):

Scadenza 20 giugno 1977 - Bando di concorso a ventisei borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nell'ambito del progetto finalizzato: « Virus ».

(*Bando n.* 201.12.14):

Scadenza 25 giugno 1977 - Bando di concorso a ventotto borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nell'ambito del progetto finalizzato: « Incremento delle disponibilità alimentari di origine animale ».

(*Bando n.* 201.12.16):

Scadenza 15 giugno 1977 - Bando di concorso a ventitre borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nell'ambito del progetto finalizzato: « Tecnologie biomediche ».

(*Bando n.* 201.12.17):

Scadenza 6 giugno 1977 - Bando di concorso a ventotto borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nell'ambito del progetto finalizzato: « Geodinamica ».

(*Bando n.* 201.12.18):

Scadenza 6 giugno 1977 - Bando di concorso a cinquantuno borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nell'ambito del progetto finalizzato: « Promozione qualità dell'ambiente ».

(*Bando n.* 203.12.4):

Scadenza 20 giugno 1977 - Bando di concorso a sei borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nell'ambito del progetto finalizzato: « Virus ».

(*Bando n.* 209.12.2):

Scadenza 25 giugno 1977 - Bando di concorso a una borsa di studio per laureandi da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nell'ambito del progetto finalizzato: « Incremento delle disponibilità alimentari di origine animale ».

(*Bando n.* 209.12.3):

Scadenza 6 giugno 1977 - Bando di concorso a otto borse di studio per laureandi da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nell'ambito del progetto finalizzato: « Promozione qualità dell'ambiente ».

(5229)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso per il reclutamento di cento sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio riservato agli ufficiali di complemento delle predette Armi.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1975, registro n. 15 Difesa, foglio n. 147, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento di cento sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio riservato agli ufficiali di complemento delle predette Armi;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1976, registro n. 15 Difesa, foglio n. 243, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il reclutamento di cento sottotenenti in s.p.e. nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio riservato agli ufficiali di complemento delle predette Armi, indetto con decreto ministeriale 10 luglio 1975, citato nelle premesse:

1. ten. f. Del Nevo Rolando (nato il 5 dicembre 1944) . . . . punti 30,050
2. ten. a. Sellaretti Angelo (nato il 15 novembre 1949) . . . » 28,716
3. s.ten. g. Arcioni Roberto (nato il 28 agosto 1951) . . . . . » 28,033
4. s.ten. f. Pesce Salvatore (nato il 30 marzo 1952) . . . . . . » 27,950
5. ten. a. Piergiacomi Franco (nato il 14 novembre 1944) . . . . » 27,933
6. ten. f. Ascione Sebastiano (nato il 20 luglio 1951) » 27,800
7. ten. f. Strusi Giovanni (nato il 17 agosto 1946) » 27,783
8. s.ten. f. Iubini Raffaele (nato il 9 febbraio 1953) . . . . » 27,683
9. ten. f. Signori Ruggero (nato il 21 marzo 1944) . » 27,666
10. s.ten. c. Geremia Araldo (nato il 29 maggio 1948) » 27,533
11. s.ten. f. Lupini Luigi (nato il 14 agosto 1951) . » 27,450
12. s.ten. f. Dragonetti Angelo (nato il 16 gennaio 1952) . . » 27,433
13. ten. f. Puggioni Giovanni N. (nato l'8 maggio 1949) . . . » 27,433
14. s.ten. c. Spezzacatene Amedeo (nato il 6 aprile 1952) . » 27,383
15. ten. a. Busatto Mario (nato il 13 luglio 1949) » 27,366
16. s.ten. a. Bilotta Ferruccio (nato l'11 agosto 1951) » 27,350
17. ten. f. Migani Luciano (nato il 31 agosto 1952) . » 27,316
18. ten. f. Rizzi Orazio (nato il 2 agosto 1949) » 27,316
19. ten. f. Merolle Giulio (nato il 22 gennaio 1953) » 27,283
20. ten. a. Malaguti Carlantonio (nato il 20 aprile 1952) . » 27,266
21. ten. f. Passafiume Angelo (nato il 20 gennaio 1950) . » 27,266
22. s.ten. f. Sturniolo Giovanni (nato il 16 settembre 1953) » 27,266
23. ten. f. Zepponi Italo (nato il 24 giugno 1947) » 27,266
24. s.ten. f. Triglione Giacomo (nato il 22 ottobre 1948) » 27,250
25. s.ten. a. Greco Domenico (nato il 22 maggio 1951) . . » 27,233
26. s.ten. f. Molini Mario (nato l'8 agosto 1949) » 27,233
27. ten. f. Barbagallo Giovanni (nato il 2 agosto 1947) . . » 27,216
28. ten. f. Congia Carlo (nato il 17 novembre 1948) . » 27,216
29. s.ten. a. D'Aguanno Goffredo (nato il 4 novembre 1950) . » 27,216
30. ten. f. Piscitelli Carmine (nato il 13 settembre 1949) . . » 27,200
31. s.ten. f. Fiasco Bruno (nato l'8 dicembre 1945) » 27,150
32. ten. f. Congedo Antonio (nato il 24 dicembre 1948) » 27,133
33. ten. g. Terranova Onofrio (nato il 2 gennaio 1950) » 27,133
34. s.ten. a. Minelli Antonio (nato il 4 novembre 1949) . . » 27,116
35. ten. a. Picciotti Luigino (nato il 6 maggio 1949) . . . . » 27,100
36. ten. f. Zilli Loris (nato il 30 aprile 1949) . » 27,066
37. ten. f. Torretta Manfredo (nato il 4 maggio 1949) . . » 27,050
38. ten. f. Tedeschi Giovanni (nato il 5 marzo 1949) . » 27,033
39. s.ten. f. Zizzari Luigi (nato il 9 novembre 1951) » 27,033
40. s.ten. g. Cornacchia Natale (nato il 9 gennaio 1947) . » 27,000
41. ten. a. Amadei Mario (nato il 15 settembre 1949) . . » 26,966
42. s.ten. g. Buonomini Guido (nato il 5 aprile 1946) . . . . . . » 26,966

43. ten. f. Casciancelli Gildo (nato il 1° maggio 1949) . . punti 26,966
44. ten f. Mazzarella Francesco (nato il 9 febbraio 1948) » 26,950
45. ten. a. Montana Lampo Andrea (nato il 12 agosto 1946) » 26,950
46. s.ten. f. Bertini Roberto (nato il 14 gennaio 1950) » 26,933
47. s.ten. f. Salmi Giuliano (nato il 26 gennaio 1951) » 26,933
48. s.ten. g. Galluccio Pasquale (nato il 22 maggio 1951) » 26,916
49. ten. a. Tursi Antonio (nato il 17 maggio 1947) » 26,916
50. ten. f. Cembrola Gennaro (nato il 7 ottobre 1952) » 26,900
51. s.ten. g. D'Isola Michele (nato il 23 giugno 1949) » 26,900
52. s.ten. g. Cutaia Calogero (nato il 29 agosto 1952) » 26,883
53. s.ten. g. Vaccarella Mauro (nato l'11 luglio 1949) . . » 26,883
54. ten. a. Vitale Giuseppe (nato il 30 gennaio 1950) » 26,883
55. ten. f. Fortuna Francesco (nato il 19 ottobre 1947) . » 26,866
56. ten. f. Marini Pietro Claudio (nato il 13 agosto 1949) . » 26,866
57. ten. f. Brusciotti Luciano (nato il 29 ottobre 1949) » 26,850
58. s.ten. f. De Simone Giuseppe (nato il 5 marzo 1953) . » 26,833
59. ten. f. Esposito Vingiano Alessandro (nato il 21 aprile 1947) . . » 26,833
60. ten. g. Serio Paolo (nato il 14 giugno 1949) » 26,833
61. s.ten. c. Torlonia Leopoldo (nato il 14 gennaio 1953) . . » 26,833
62. ten. f. Ferraro Mario (nato l'11 febbraio 1949) » 26,816
63. ten. g. Bolis Cristiano (nato il 5 febbraio 1953) . » 26,800
64. s.ten. c. Monti Fabrizio (nato il 29 agosto 1951) . » 26,800
65. ten f. Liverani Massimo (nato il 20 aprile 1950) . . » 26,766
66. s.ten. f. Oddo Giovanni (nato il 13 settembre 1945) » 26,750
67. ten a. Picchianti Antonio (nato il 7 giugno 1948) » 26,750
68. ten. g. Boccamazzo Donato (nato il 17 dicembre 1948) . . . » 26,733
69. ten. f. Serrone Salvatore (nato il 13 aprile 1951) . » 26,733
70. ten. f. Paone Giuseppe (nato l'11 aprile 1951) . » 26,716
71. s.ten f. Salzillo Vincenzo (nato il 24 settembre 1949) » 26,716
72. ten. a. Santaguida Claudio (nato il 5 marzo 1950) » 26,716
73. s.ten. c. Serafini Giampaolo (nato il 20 novembre 1949) » 26,716
74. ten. f. Tucci Antonio (nato il 1° gennaio 1950) » 26,716
75. s.ten. f. Mari Luigi (nato il 13 gennaio 1953) » 26,700
76. s.ten. f. Menegazzo Daniele (nato il 16 settembre 1953) . » 26,700
77. ten. f. Nola Attilio (nato il 17 maggio 1948) » 26,700
78. ten a. Cesta Eliseo (nato il 24 giugno 1952) » 26,683
79. ten. f. Ratti Silvio (nato il 7 marzo 1950) . » 26,683
80. s.ten. g. Manzari Giuseppe (nato il 1° dicembre 1952) . . » 26,666
81. ten f. Salzillo Tommaso (nato il 9 novembre 1948) . . . . » 26,666
82. ten. f. Curatolo Claudio (nato il 29 aprile 1947) . » 26,650
83. ten. a. Poscetti Carlo (nato il 10 febbraio 1949) . . . . . » 26,633
84. s.ten. f. Scalas Gian Franco (nato il 16 giugno 1951) . . . . . . » 26,633
85. ten. a. Aprea Luigi (nato il 14 gennaio 1949) » 26,616
86. s.ten. a. Bianchetti Enrico (nato il 30 novembre 1951) . . . . » 26,616
87. ten. c. Carpentiero Raffaele (nato il 13 agosto 1950) . . punti 26,616
88. ten. f. Di Bartolo Pietro (nato il 4 dicembre 1945) » 26,616
89. s.ten f. Sebasta Michele (nato il 9 settembre 1951) . » 26,616
90. ten. g. Spadaro Antonio (nato il 5 gennaio 1949) . . . » 26,616
91. ten. f. Balzarano Francesco (nato il 5 dicembre 1948) . » 26,600
92. ten. f. Casamassima Pasqualino (nato il 14 maggio 1951) . . » 26,600
93. ten. a. Cipolla Giovanni (nato il 23 dicembre 1949) . . . . . . » 26,600
94. ten. a. Gozzi Marco (nato il 22 maggio 1948) . . » 26,600
95. ten. f. Guidi Inigo (nato il 14 gennaio 1949) » 26,600
96. ten. a. Mascelloni Enrico (nato il 15 luglio 1945) » 26,600
97. ten. f. Pecorella Oreste (nato il 25 luglio 1948) . » 26,600
98. ten. g. Pinnarò Vittorio (nato il 23 gennaio 1948) . . » 26,600
99. s.ten c. Quaranta Filippo (nato il 1° giugno 1950) . . » 26,600
100. s.ten. c. Stavro Santarosa Michele (nato il 27 marzo 1951) . . . . . . » 26,600
101. ten. f. Zappalà Filippo (nato il 5 aprile 1951) . . » 26,600
102. s.ten. g. Letterio Patrizio (nato il 16 settembre 1950) » 26,550
103. s.ten c. Manzoni Aldo (nato il 22 febbraio 1954) . . . . » 26,533
104. ten. a. Serio Giacinto (nato il 25 marzo 1945) . » 26,533
105. s.ten. f. Napoli Luigi (nato il 30 luglio 1952) » 26,516
106. ten. a. Pesto Claudio (nato il 12 febbraio 1949) . » 26,516
107. ten. a. Ciccolini Renzo (nato il 2 gennaio 1948) » 26,500
108. ten. a. Menossi Pier Giorgio (nato il 22 aprile 1947) . » 26,500
109. s.ten. f. Morsellino Giuseppe (nato il 1° gennaio 1954) » 26,500
110. s.ten. f. Pinna Giulio (nato il 1° settembre 1948) . . . . . » 26,483
111. ten. f. Bonanni Antonio (nato il 16 novembre 1947) . . . . . . » 26,466
112. s.ten. a. Scotto Felice (nato l'11 gennaio 1953) . . . » 26,466
113. ten. f. Cutazzo Francesco (nato il 2 febbraio 1947) . . . » 26,416
114. s.ten. a. Linda Claudio (nato l'8 settembre 1950) . . » 26,416
115. ten. g. Papurello Giuseppe (nato il 16 settembre 1951) . . . » 26,416
116. s.ten. f. Angeli Giampiero (nato il 17 dicembre 1950) . » 26,383
117. ten. a. Lombardi Vincenzo (nato il 21 marzo 1952) . . . » 26,383
118. s.ten. a. Angelini Luigi (nato il 2 agosto 1952) . . » 26,366
119. ten. a. Iacobelli Enzo (nato il 26 maggio 1949) . . . » 26,366
120. s.ten. a. Bertino Antonino (nato l'11 ottobre 1952) . . » 26,350
121. ten. f. Bultrini Maurizio (nato l'8 giugno 1950) . » 26,350
122. s.ten. g. Di Giustino Severino Bartolo (nato il 21 aprile 1950) . » 26,333
123. ten. a. Pugnotti Valter (nato il 2 luglio 1951) . . » 26,316
124. s.ten. f. Ingrosso Umberto (nato il 24 giugno 1950) . » 26,283
125. ten. f. Lo Presti Carmelo (nato il 15 luglio 1948) . » 26,266
126. s.ten. a. Vigilante Luigi (nato il 5 ottobre 1949) » 26,250
127. s.ten. a. Corina Giorgio (nato il 23 aprile 1953) . . . » 26,233
128. ten. f. Sieve Antonio (nato il 31 ottobre 1946) . . . . » 26,233

129. s.ten. f. Di Salvatore Angelo Mauro (nato il 20 novembre 1951) . . . punti 26,216
130. s.ten. c. Marcoccio Gaetano (nato il 5 marzo 1952) . . . . . » 26,216
131. ten. a. Mastroluca Matteo (nato il 4 novembre 1944) . . . . » 26,216
132. s.ten. g. Blasi Paolo (nato il 20 luglio 1951) » 26,183
113. ten. f. Di Pace Antonio (nato il 5 gennaio 1949) . . . . . » 26,166
134. s.ten. f. Ziccardi Armando (nato il 19 agosto 1950) . . . . » 26,166
135. s.ten. f. Anglani Adriano R. (nato il 21 settembre 1948) . . . . » 26,150
136. s.ten. f. Fischetti Vincenzo (nato il 10 giugno 1951) . . . . . . » 26,150
137. ten. f. Visciani Alfredo (nato il 9 ottobre 1947) . . . . » 26,150
138. ten. a. Rizzuto Alfonso (nato il 29 agosto 1949) . . . . » 26,133
139. s.ten. g. Apice Sergio (nato il 20 novembre 1952) . . . . . » 26,116
140. ten. f. Arnoldo Enrico (nato il 22 giugno 1951) . . . . . . » 26,116
141. ten. a. Calò Francesco (nato il 7 marzo 1946) . . . . . » 26,116
142. s.ten. g. De Andreis Stefano (nato il 22 agosto 1951) . . . . . . » 26,100
143. ten. f. Melardi Arnaldo (nato il 16 ottobre 1950) . . . . » 26,083
144. s.ten f. Paladino Vito (nato il 7 marzo 1952) . . . . » 26,066
145. ten. g. Tomasino Francesco (nato il 3 novembre 1948) . . . » 26,033
146. s.ten. f. Pecorino Domenico (nato il 1° gennaio 1952) . . . . . . » 26,016
147. ten. f. Rando Aldo (nato il 4 marzo 1951) » 26,016
148. ten. f. Smarchi Francesco (nato il 21 agosto 1952) . . . » 26,000
149. ten. a. Galeotti Angelo (nato il 12 dicembre 1951) . . . . . . » 25,983
150. ten. f. Mastrangelo Stefano (nato il 10 ottobre 1949) . . . » 25,983
151. s.ten. c. Del Sorbo Matteo (nato il 22 febbraio 1953) . . . . . » 25,966
152. ten. f. Lopez Matteo (nato il 18 marzo 1950) . . . . » 25,966
153. ten. f. Egiziano Giuseppe (nato il 5 marzo 1950) . . . . » 25,950
154. ten. a. Liberati Ivano (nato il 27 luglio 1948) . . . » 25,933
155. ten. f. Rosi Bernardini Giuseppe (nato il 24 marzo 1948) . . . » 25,933
156. s.ten. g. Vitelli Enrico (nato il 20 aprile 1953) . . . . . . » 25,933
157. s.ten. a. Cesaretti Paolo (nato il 9 aprile 1949) . . . . » 25,916
158. ten. f. Greco Giacomo (nato il 27 novembre 1952) . . . » 25,900
159. s.ten. a. Privitera Giovanni (nato l'11 luglio 1951) . . . . » 25,883
160. s.ten. f. Spezzaferro Carlo (nato l'11 aprile 1952) . . » 25,866
161. s.ten. f. Matrundola Otello (nato il 23 agosto 1948) . . » 25,833
162. s.ten. f. Balestra Franco (nato il 27 agosto 1950) . . » 25,816
163. s.ten. f. Ninfo Antonino (nato il 1° giugno 1951) . » 25,800
164. s.ten. a. Ruggiero Claudio (nato il 23 gennaio 1952) . . » 25,800
165. ten. f. Troso Giuseppe (nato il 20 gennaio 1949) » 25,800
166. ten. a. Romano Pasquale (nato il 7 febbraio 1951) » 25,766
167. ten. f. Gaviano Ivano (nato il 9 giugno 1947) . . . . » 25,750
168. s.ten. a. Russo Michele (nato il 3 gennaio 1953) » 25,700
169. ten. f. Lanzo Leonardo (nato il 6 ottobre 1949) . » 25,683
170. ten. a. De Carlo Sergio (nato il 4 ottobre 1946) . . . . . . » 25,666
171. ten. g. Masiello Luigi (nato il 30 settembre 1951) . . punti 25,666
172. s.ten. f. Zuccaro Francesco (nato il 9 febbraio 1952) . » 25,666
173. s.ten a. Dal Farra Gianni (nato il 17 febbraio 1946) . . . . » 25,650
174. s.ten. f. Palandra Giovanni (nato il 23 agosto 1954) . . . . » 25,633
175. ten. f. Capone Fulvio (nato il 30 giugno 1950) . . . . » 25,616
176. s.ten. a. Cicalese Antonio (nato il 6 luglio 1950) . . . . » 25,616
177. s.ten. a. Aiello Pasqulto Primo (nato il 28 agosto 1946) . . . . » 25,600
178. ten. f. Mastracci Patrizio (nato il 20 maggio 1949) . . . . » 25,583
179. s.ten. a. D'Alessandro Giuseppe (nato il 24 giugno 1946) . . . . » 25,566
180. s.ten. a. Fermo Vincenzo (nato il 2 ottobre 1954) . . . . » 25,566
181. s.ten. g. Fioretti Riccardo (nato il 29 gennaio 1949) . . . . » 25,566
182. s.ten. a. Faccia Ignazio (nato il 7 gennaio 1951) . . . . » 25,550
183. s.ten. a. Argenti Renzo (nato il 4 maggio 1950) . . . . » 25,516
184. s.ten. a. Osimani Giuseppe (nato il 19 marzo 1954) . . . . » 25,516
185. ten. g. Belardini Gianfranco (nato il 4 maggio 1951) . . . . » 25,500
186. s.ten. a. Matera Vito Vincenzo (nato il 22 dicembre 1951) . . . . . . » 25,500
187. s.ten. f. Brignola Pasquale (nato il 7 marzo 1952) . . . . » 25,450
188. ten. f. Bianco Carlo Alberto (nato il 10 novembre 1951) . . . . » 25,400
189. s.ten. f. Brunoni Luciano (nato il 4 ottobre 1948) . . . . » 25,350
190. s.ten. c. Napoli Domenico (nato il 3 ottobre 1950) . . . . » 25,316
191. ten. f. Serboli David (nato il 29 marzo 1951) . . . . » 25,183
192. s.ten. f. Di Mambro Antonio (nato il 18 aprile 1952) . . . . » 25,166
193. ten. f. La Pietra Giovanni (nato il 3 gennaio 1951) . . . . » 25,133
194. s.ten. f. Stoppelli Antonio (nato il 19 settembre 1949) . . . . » 25,116
195. s.ten. f. Caponera Bruno (nato il 20 luglio 1952) . . . . » 25,050
196. s.ten. a. Trolese Roberto (nato il 1° dicembre 1953) . . . . » 25,016
197. ten. a. Ciancimino Livio (nato il 25 marzo 1950) . . . . » 24,900
198. s.ten. f. Rotondi Eduardo (nato il 28 novembre 1948) . . . . » 24,850
199. s.ten. f. Gavagnin Paride (nato il 15 agosto 1948) . . . . » 24,716

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, i seguenti candidati nell'ordine appresso indicato:

1. ten. f. Del Nevo Rolando . . . . punti 30,050
2. ten. a. Sellaretti Angelo . . . . . . » 28,716
3. s.ten. g. Arcioni Roberto . . . . » 28,033
4. s.ten. f. Pesce Salvatore . . . . . » 27,950
5. ten. a. Piergiacomi Franco . . . . » 27,933
6. ten. f. Ascione Sebastiano . . . . » 27,800
7. ten. f. Strusi Giovanni . . . . . » 27,783
8. s.ten f. Iubini Raffaele . . . . . » 27,683
9. ten. f. Signori Ruggero . . . . . » 27,666
10. s.ten c. Geremia Araldo . . . . . » 27,533
11. s.ten f. Lupini Luigi . . . . . » 27,450
12. ten. f. Puggioni Giovanni N. (figlio di invalido per servizio) . . . . » 27,433
13. s.ten. f. Dragonetti Angelo . . . . » 27,433
14. s.ten. c. Spezzacatene Amedeo . . . » 27,383
15. ten. a. Busatto Mario . . . . . » 27,366
16. s.ten. a. Bilotta Ferruccio . . . . » 27,350
17. ten. f. Rizzi Orazio (nato il 2 agosto 1949) » 27,316

18. ten. f. Migani Luciano (nato il 31 agosto 1952) punti 27,316
19. ten. f. Merolle Giulio » 27,283
20. ten. f. Zepponi Italo (nato il 24 giugno 1947) » 27,266
21. ten. f. Passafiume Angelo (nato il 20 gennaio 1950) » 27,266
22. ten. a. Malaguti Carlantonio (nato il 20 aprile 1952) » 27,266
23. s.ten. f. Sturniolo Giovanni (nato il 16 settembre 1953) » 27,266
24. s.ten. f. Triglione Giacomo » 27,250
25. s.ten. f. Molini Mario (nato l'8 agosto 1949) » 27,233
26. s.ten. a. Greco Domenico (nato il 22 maggio 1951) » 27,233
27. ten. f. Barbagallo Giovanni (nato il 2 agosto 1947) . . » 27,216
28. ten. f. Congia Carlo (nato il 17 novembre 1948) » 27,216
29. s.ten. a. D'Aguanno Goffredo (nato il 4 novembre 1950) » 27,216
30. ten. f. Piscitelli Carmine (nato il 13 settembre 1949) . » 27,200
31. s.ten. f. Fiasco Bruno » 27,150
32. ten. f. Congedo Antonio (nato il 24 dicembre 1948) » 27,133
33. ten. g. Terranova Onofrio (nato il 2 gennaio 1950) » 27,133
34. s.ten. a. Minelli Antonio » 27,116
35. ten. a. Picciotti Luigino . » 27,100
36. ten. f. Zilli Loris » 27,066
37. ten. f. Torretta Manfredo » 27,050
38. ten. f. Tedeschi Giovanni (nato il 5 marzo 1949) . » 27,033
39. s.ten. f. Zizzari Luigi (nato il 9 novembre 1951) » 27,033
40. s.ten. g. Cornacchia Natale » 27,000
41. s.ten. g Buonomini Guido (nato il 5 aprile 1946) . » 26,966
42. ten. f. Casciarelli Gildo (nato il 1° maggio 1949) » 26,966
43. ten. a. Amadei Mario (nato il 15 settembre 1949) » 26,966
44. ten. a. Montana Lampo Andrea (nato il 12 agosto 1946) » 26,950
45. ten. f. Mazzarella Francesco (nato il 9 febbraio 1948) » 26,950
46. s ten. f. Bertini Roberto (nato il 14 gennaio 1950) » 26,933
47. s.ten f. Salmi Giuliano (nato il 26 gennaio 1951) » 26,933
48. ten. a. Tursi Antonio (nato il 17 maggio 1947) » 26,916
49. s ten. g. Galluccio Pasquale (nato il 22 maggio 1951) » 26,916
50. s.ten. g. D'Isola Michele (nato il 23 giugno 1949) » 26,900
51. ten. f. Cembrola Gennaro (nato il 7 ottobre 1952) » 26,900
52. s.ten. g. Vaccarella Mauro (nato l'11 luglio 1949) » 26,883
53. ten. a. Vitale Giuseppe (nato il 30 gennaio 1950) . » 26,883
54. s.ten. g. Cutaia Calogero (nato il 29 agosto 1952) » 26,883
55. ten. f. Fortuna Francesco (nato il 19 ottobre 1947) » 26.866
56. ten. f. Marini Pietro Claudio (nato il 13 agosto 1949) » 26,866
57. ten. f. Brusciotti Luciano . » 26,850
58 ten. f. Esposito Vingiano Alessandro (nato il 21 aprile 1947) . » 26,833
59. ten. g. Serio Paolo (nato il 14 giugno 1949) » 26,833
60. s. ten. c. Torlonia Leopoldo (nato il 14 gennaio 1953) . . » 26,833
61. s.ten. f. De Simone Giuseppe (nato il 5 marzo 1953) . . . . » 26,833
62. ten. f. Ferraro Mario . » 26,816
63. s.ten. c. Monti Fabrizio (nato il 29 agosto 1951) . . » 26,800
64. ten. g. Bolis Cristiano (nato il 5 febbraio 1953) . . . . » 26,800
65. ten. f. Liverani Massimo . . . . . punti 26,766
66. s.ten. f. Oddo Giovanni (nato il 13 settembre 1945) . . . . » 26,750
67. ten. a. Picchianti Antonio (nato il 7 luglio 1948) . . . . » 26,750
68. ten. g. Boccamazzo Donato (nato il 17 dicembre 1948) . . . . » 26,733
69. ten. f. Serrone Salvatore (nato il 13 aprile 1951) . . . . » 26,733
70. s.ten. f. Salzillo Vincenzo (nato il 24 settembre 1949) . . . . » 26,716
71. s.ten. c. Serafini Giampaolo (nato il 20 novembre 1949) . . . . » 26,716
72. ten. f. Tucci Antonio (nato il 1° gennaio 1950) . . . . » 26,716
73. ten. a. Santaguida Claudio (nato il 5 marzo 1950) . . . . » 26,716
74. ten. f. Paone Giuseppe (nato l'11 aprile 1951) . . . . » 26,716
75. ten. f. Nola Attilio (nato il 17 maggio 1948) » 26,700
76. s.ten. f Mari Luigi (nato il 13 gennaio 1953) » 26,700
77. s.ten. f. Menegazzo Daniele (nato il 16 settembre 1953) . . . . » 26,700
78. ten. f. Ratti Silvio (nato il 7 marzo 1950) » 26,683
79. ten. a. Cesta Eliseo (nato il 24 giugno 1952) » 26,683
80. ten. f. Salzillo Tommaso (nato il 9 novembre 1948) . . . . » 26,666
81. s.ten. g. Manzari Giuseppe (nato il 1° dicembre 1952) . . . . » 26,666
82. ten. f. Curatolo Claudio . . . . . » 26,650
83. ten. a. Poscetti Carlo (nato il 10 febbraio 1949) . . . . » 26,633
84. s.ten. f. Scalas Gian Franco (nato il 16 giugno 1951) . . . . » 26,633
85. ten. f. Di Bartolo Pietro (nato il 4 dicembre 1945) . . . . » 26,616
86. ten. g. Spadaro Antonio (nato il 5 gennaio 1949) . . . . » 26,616
87. ten. a. Aprea Luigi (nato il 14 gennaio 1949) » 26,616
88. ten. c. Carpentiero Raffaele (nato il 13 agosto 1950) . . . . » 26,616
89. s.ten. f. Sebasta Michele (nato il 9 settembre 1951) . . . . » 26,616
90 s.ten. a. Bianchetti Enrico (nato il 30 novembre 1951) . . . . » 26,616
91. ten. a. Mascelloni Enrico (nato il 15 luglio 1945) . . . . » 26,600
92. ten. g. Pinnarò Vittorio (nato il 23 gennaio 1948) . . . . » 26,600
93. ten. a. Gozzi Marco (nato il 22 maggio 1948) » 26,600
94. ten. f. Pecorella Oreste (nato il 25 luglio 1948) . . . . » 26,600
95. ten. f. Balzarano Francesco (nato il 5 dicembre 1948) . . . . » 26,600
96. ten. f. Guidi Inigo (nato il 14 gennaio 1949) » 26,600
97. ten. a. Cipolla Giovanni (nato il 23 dicembre 1949) . . . . » 26,600
98. s.ten. c. Quaranta Filippo (nato il 1° giugno 1950) . . . . » 26,600
99. s.ten. c. Stavro Santarosa Michele (nato il 27 marzo 1951) . . . . » 26,600
100. ten. f. Zappalà Filippo (nato il 5 aprile 1951) » 26,600

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi, nell'ordine appresso indicato:

1. ten. f. Casamassima Pasqualino (nato il 14 maggio 1951) . . . . punti 26,600
2. s.ten. g. Letterio Patrizio . . . » 26,550
3. ten. a Serio Giacinto (nato il 25 marzo 1945) . . » 26,533
4. s.ten. c. Manzoni Aldo (nato il 22 febbraio 1954) . » 26,533
5. ten. a. Pesto Claudio (nato il 12 febbraio 1949) . . . » 26,516
6. s ten f. Napoli Luigi (nato il 30 luglio 1952) » 26,516
7. ten. a. Menossi Pier Giorgio (nato il 22 aprile 1947) . . . . . » 26,500
8. ten. a. Ciccolini Renzo (nato il 2 gennaio 1948) . . . . . » 26,500
9. s.ten f. Morsellino Giuseppe (nato il 1° gennaio 1954) . . . . » 26,500

10.	s.ten. f. Pinna Giulio	punti 26,483
11.	ten. f. Bonanni Antonio (nato il 16 novembre 1947)	» 26,466
12.	s.ten. a. Scotto Felice (nato l'11 gennaio 1953)	» 26,466
13.	ten. f. Cutazzo Francesco (nato il 2 febbraio 1947)	» 26,416
14.	s.ten. a. Linda Claudio (nato l'8 settembre 1950)	» 26,416
15.	ten. g. Papurello Giuseppe (nato il 16 settembre 1951)	» 26,416
16.	s.ten. f. Angeli Giampiero (nato il 17 dicembre 1950)	» 26,383
17.	ten. a. Lombardi Vincenzo (nato il 21 marzo 1952)	» 26,383
18.	ten. a. Iacobelli Enzo (nato il 26 maggio 1949)	» 26,366
19.	s.ten. a. Angelini Luigi (nato il 2 agosto 1952)	» 26,366
20.	ten. f. Bultrini Maurizio (nato l'8 giugno 1950)	» 26,350
21.	s.ten. a. Bertino Antonino (nato l'11 ottobre 1952)	» 26,350
22.	s.ten. g. Di Giustino Severino Bartolo	» 26,333
23.	ten. a. Pugnotti Valter	» 26,316
24.	s.ten. f. Ingrosso Umberto	» 26,283
25.	ten. f. Lo Presti Carmelo	» 26,266
26.	s.ten. a. Vigilante Luigi	» 26,250
27.	ten. f. Sieve Antonio (nato il 31 ottobre 1946)	» 26,233
28.	s.ten. a. Corina Giorgio (nato il 23 aprile 1953)	» 26,233
29.	ten. a. Mastroluca Matteo (nato il 4 novembre 1944)	» 26,216
30.	s.ten. f. Di Salvatore Angelo Mauro (nato il 20 novembre 1951)	» 26,216
31.	s.ten. c. Marcoccio Gaetano (nato il 5 marzo 1952)	» 26,216
32.	s.ten. g. Blasi Paolo	» 26,183
33.	ten. f. Di Pace Antonio (nato il 5 gennaio 1949)	» 26,166
34.	s.ten. f. Ziccardi Armando (nato il 19 agosto 1950)	» 26,166
35.	ten. f. Visciani Alfredo (nato il 9 ottobre 1947)	» 26,150
36.	s.ten. f. Anglani Adriano R. (nato il 21 settembre 1948)	» 26,150
37.	s.ten. f. Fischetti Vincenzo (nato il 10 giugno 1951)	» 26,150
38.	ten. a. Rizzuto Alfonso	» 26,133
39.	ten. a. Calò Francesco (nato il 7 marzo 1946)	» 26,116
40.	ten. f. Arnoldo Enrico (nato il 22 giugno 1951)	» 26,116
41.	s.ten. g. Apice Sergio (nato il 20 novembre 1952)	» 26,116
42.	s.ten. g. De Andreis Stefano	» 26,100
43.	ten. f. Melardi Arnaldo	» 26,083
44.	s.ten. f. Paladino Vito	» 26,066
45.	ten. g. Tomasino Francesco	» 26,033
46.	ten. f. Rando Aldo (nato il 4 marzo 1951)	» 26,016
47.	s.ten. f. Pecorino Domenico (nato il 1° gennaio 1952)	» 26,016
48.	ten. f. Smarchi Francesco	» 26,000
49.	ten. f. Mastrangelo Stefano (nato il 10 ottobre 1949)	» 25,983
50.	ten. a. Galeotti Angelo (nato il 12 dicembre 1951)	» 25,983
51.	ten. f. Lopez Matteo (nato il 18 marzo 1950)	» 25,966
52.	s.ten. c. Del Sorbo Matteo (nato il 22 febbraio 1953)	» 25,966
53.	ten. f. Egiziano Giuseppe	» 25,950
54.	ten. f. Rosi Bernardini Giuseppe (nato il 24 marzo 1948)	» 25,933
55.	ten. a. Liberati Ivano (nato il 27 luglio 1948)	» 25,933
56.	s.ten. g. Vitelli Enrico (nato il 24 aprile 1953)	» 25,933
57.	s.ten. a. Cesaretti Paolo	» 25,916
58.	ten. f. Greco Giacomo	» 25,900
59.	s.ten. a. Privitera Giovanni	» 25,883
60.	s.ten. f. Spezzaferro Carlo	» 25,866
61.	s.ten. f. Matrundola Otello	» 25,833
62.	s.ten. f. Balestra Franco	» 25,816
63.	ten. f. Troso Giuseppe (nato il 20 gennaio 1949)	punti 25,800
64.	s.ten. f. Ninfo Antonino (nato il 1° giugno 1951)	» 25,800
65.	s.ten. a. Ruggiero Claudio (nato il 23 gennaio 1952)	» 25,800
66.	ten. a. Romano Pasquale	» 25,766
67.	ten. f. Gaviano Ivano	» 25,750
68.	s.ten. a. Russo Michele	» 25,700
69.	ten. f. Lanzo Leonardo	» 25,683
70.	ten. a. De Carlo Sergio (nato il 4 ottobre 1946)	» 25,666
71.	ten. g. Masiello Luigi (nato il 30 settembre 1951)	» 25,666
72.	s.ten. f. Zuccaro Francesco (nato il 9 febbraio 1952)	» 25,666
73.	s.ten. a. Dal Farra Gianni	» 25,650
74.	s.ten. f. Palandra Giovanni	» 25,633
75.	ten. f. Capone Fulvio (nato il 30 giugno 1950)	» 25,616
76.	s.ten a. Cicalese Antonio (nato il 6 luglio 1950)	» 25,616
77.	s.ten. a. Aiello Pasquito Primo	» 25,600
78.	ten. f. Mastracci Patrizio	» 25,583
79.	s.ten. a. D'Alessandro Giuseppe (nato il 24 giugno 1946)	» 25,566
80	s.ten. g. Fioretti Riccardo (nato il 29 gennaio 1949)	» 25,566
81.	s.ten. a. Fermo Vincenzo (nato il 2 ottobre 1954)	» 25,566
82.	s.ten. a. Faccia Ignazio	» 25,550
83.	s.ten. a. Argenti Renzo (nato il 4 maggio 1950)	» 25,516
84.	s.ten. a. Osimani Giuseppe (nato il 19 marzo 1954)	» 25,516
85.	ten. g. Belardini Gianfranco (figlio di invalido di guerra)	» 25,500
86.	s.ten. f. Matera Vito Vincenzo	» 25,500
87.	s.ten. f. Brignola Pasquale	» 25,450
88.	ten. f. Bianco Carlo Alberto	» 25,400
89.	s.ten. f. Brunoni Luciano	» 25,350
90.	s.ten. c. Napoli Domenico	» 25,316
91.	ten. f. Serboli David	» 25,183
92.	s.ten. f. Di Mambro Antonio	» 25,166
93.	ten. f. La Pietra Giovanni	» 25,133
94.	s.ten. f. Stoppelli Antonio	» 25,116
95.	s.ten. f. Caponera Bruno	» 25,050
96.	s.ten. a. Trolese Roberto	» 25,016
97.	ten. a. Ciancimino Livio	» 24,900
98.	s.ten. f. Rotondi Eduardo	» 24,850
99.	s.ten. f. Gavagnin Paride	» 24,716

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 febbraio 1977

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1977
Registro n. 6 Difesa, foglio n. 325

(5059)

Graduatoria generale del concorso per il reclutamento di ventiquattro sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio riservato ai sottufficiali in servizio permanente delle predette Armi.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1975, registro n. 15 Difesa, foglio n. 147, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento di ventiquattro sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio riservato ai sottufficiali in servizio permanente delle predette Armi;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1976, registro n. 15 Difesa, foglio n. 244, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il reclutamento di ventiquattro sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio riservato ai sottufficiali in servizio permanente delle predette Armi, indetto con decreto ministeriale 10 luglio 1975, citato nelle premesse:

1. serg. magg. g. Piedilato Savino (nato il 22 giugno 1949) . . . punti 31,962
2. serg. magg. f. Squicciarini Vito (nato il 15 maggio 1948) . . . » 31,408
3. mar. ord. a. Gizzi Girolamo (nato il 3 aprile 1943) . . . » 30,481
4. mar. ord. a. De Bari Michele (nato il 17 febbraio 1940) . . . » 29,750
5. mar. ord. a. Zullo Vittorio E. (nato il 29 gennaio 1941) . . . » 29,737
6. mar. capo f. Quaranta Mario (nato il 21 luglio 1936) . . . » 29,538
7. mar. ord. g. Morabito Santi (nato il 6 ottobre 1941) . . . » 29,457
8. serg. magg. f. D'Alfonso Vincenzo A.C. (nato il 20 dicembre 1945) . . . » 29,349
9. serg. magg. f. Pieri Antonio (nato il 5 luglio 1943) . . . » 29,305
10. mar. ord. f. Rapuano Carmine (nato il 9 agosto 1939) . . . » 29,277
11. serg. magg. a. Torre Luigi (nato il 15 febbraio 1949) . . . » 29,221
12. mar. ord. f. Manueddu Giuseppe (nato il 19 marzo 1945) . . . » 29,160
13 serg. magg. f. Catalano Pietro (nato il 6 dicembre 1947) . . . » 29,107
14. mar. ord. a. Cappello Angelo (nato il 15 dicembre 1940) . . . » 28,855
15. serg. magg. f. Ciancio Nicola (nato il 4 marzo 1943) . . . » 28,633
16. serg. magg. a. Sale Francesco (nato il 15 aprile 1944) . . . » 28,554
17. serg. magg. g. Carancini Giangaetano (nato il 4 dicembre 1948) . . . » 28,528
18. serg. magg. g. Servadio Cesare (nato il 13 febbraio 1946) . . . » 28,491
19. serg. magg. g. Balzano Giuseppe (nato il 2 marzo 1944) . . . » 28,447
20. mar. ord. f. Celi Roberto (nato il 14 dicembre 1942) . . . » 28,444
21. serg. magg. a. Delfino Luigi (nato il 24 maggio 1946) . . . » 28,420
22 mar. ord. f. Tancini Mario C. (nato il 25 luglio 1940) . . . » 28,404
23 mar. ord. g. Esposito Francesco (nato il 28 giugno 1942) . . . » 28,298
24. mar. capo f. De Marco Luca (nato il 28 novembre 1938) . . . » 28,286
25. serg. magg. a. Scipioni Manrico (nato il 5 settembre 1948) . . . » 28,268
26. serg. magg. a. Bello Roberto (nato il 16 marzo 1945) . . . » 28,250
27. serg. magg. g. Dolcetta Antonio (nato il 26 novembre 1947) . . . » 28,241
28. mar. capo f. Lo Giudice Salvatore (nato il 14 gennaio 1936) . . . » 28,078
29. mar. ord. f. Colonna Giuseppe (nato il 7 maggio 1944) . . . » 27,894
30. mar. ord. f. Murianni Benedetto (nato l'8 febbraio 1944) . . . » 27,874
31. mar. ord. a. Abignente Giovanni (nato il 1° gennaio 1941) . . . » 27,803
32. serg. magg. f. Antoniolli Ferruccio (nato il 23 dicembre 1944) . . . » 27,671
33. serg. magg. f. Graziosi Riccardo (nato il 29 novembre 1951) . . . » 27,666
34. serg. magg. f. Matera Giuseppe (nato il 22 gennaio 1947) . . . » 27,630
35. serg. magg. f. D'Amico Giuseppe (nato il 3 settembre 1947) . . . » 27,490
36. serg. magg. c Cozzolino Lorenzo (nato il 15 giugno 1947) . . . punti 27,308
37. mar. ord. g. Mauro Mauro (nato il 7 maggio 1941) . . . » 27,243
38. serg. magg. g. Onori Tonino (nato il 22 luglio 1941) . . . » 27,183
39. serg. magg. a. Regio Fausto (nato il 30 aprile 1950) . . . » 27,180
40. serg. magg f. Falone Franco (nato l'8 gennaio 1944) . . . » 27,026
41. mar. capo f. Guarnera Francesco (nato il 22 ottobre 1938) . . . » 26,961
42. serg. magg. f. Olimpieri Giuseppe (nato il 3 giugno 1949) . . . » 26,914
43. mar. capo f. Vilardi Pasquale (nato il 14 ottobre 1936) . . . » 26,892
44. mar. ord. a. Mosele Domenico (nato il 17 dicembre 1940) . . . » 26,745
45. mar. capo a. Grassi Pietro (nato il 5 agosto 1939) . . . » 26,667
46. serg. magg. f. Giuliano Corsaro V. (nato il 9 febbraio 1941) . . . » 26,654
47. mar. ord. g. Quiete Vito Antonio (nato il 1° settembre 1943) . . . » 26,598
48. mar. capo f. Cuomo Antonio (nato il 28 maggio 1938) . . . » 26,444
49. mar. ord. a. Porcelli Gabriele (nato il 3 giugno 1940) . . . » 26,149
50. mar. ord. f. Aronica Michele (nato il 6 marzo 1942) . . . » 25,787

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, i seguenti candidati nell'ordine appresso indicato:

1. serg. magg. g. Piedilato Savino . . . punti 31,962
2. serg. magg. f. Squicciarini Vito . . . » 31,408
3. mar. ord. a. Gizzi Girolamo . . . » 30,481
4. mar. ord. a. De Bari Michele . . . » 29,750
5. mar. ord. a. Zullo Vittorio E. . . . » 29,737
6. mar. capo f. Quaranta Mario . . . » 29,538
7. mar. ord. g. Morabito Santi . . . » 29,457
8. serg. magg. f. D'Alfonso Vincenzo A.C. . . » 29,349
9. serg. magg. f. Pieri Antonio . . . » 29,305
10. mar. ord. f. Rapuano Carmine . . . » 29,277
11. serg. magg. a. Torre Luigi . . . » 29,221
12. mar. ord. f. Manueddu Giuseppe . . . » 29,160
13. serg. magg. f. Catalano Pietro . . . » 29,107
14 mar. ord. a. Cappello Angelo . . . » 28,855
15. serg. magg. f. Ciancio Nicola . . . » 28,633
16. serg. magg. a. Sale Francesco . . . » 28,554
17. serg. magg. g. Carancini Giangaetano . . » 28,528
18. serg. magg. g. Servadio Cesare . . . » 28,491
19. serg. magg. g. Balzano Giuseppe . . . » 28,447
20. mar. ord. f. Celi Roberto . . . » 28,444
21. serg. magg. a. Delfino Luigi . . . » 28,420
22. mar. ord. f. Tancini Mario C. . . . » 28,404
23. mar. ord. g. Esposito Francesco . . . » 28,298
24. mar. capo f. De Marco Luca . . . » 28,286

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi, nell'ordine appresso indicato:

1. serg. magg. a. Scipioni Manrico . . . punti 28,268
2. serg. magg. a. Bello Roberto . . . » 28,250
3. serg. magg. g. Dolcetta Antonio . . . » 28,241
4. mar. capo f. Lo Giudice Salvatore . . . » 28,078
5. mar. ord. f. Colonna Giuseppe . . . » 27,894
6. mar. ord. f. Murianni Benedetto . . . » 27,874
7. mar. ord. a. Abignente Giovanni . . . » 27,803
8. serg. magg. f. Antoniolli Ferruccio . . » 27,671
9. serg. magg. f. Graziosi Riccardo . . . » 27,666
10. serg. magg. f. Matera Giuseppe . . . » 27,630
11. serg. magg. f. D'Amico Giuseppe . . . » 27,490
12. serg. magg. c. Cozzolino Lorenzo . . . » 27,308
13. mar. ord. g. Mauro Mauro . . . » 27,243
14. serg. magg. g. Onori Tonino . . . » 27,183

15. serg. magg. a. Regio Fausto .	punti	27,180
16. serg. magg. f. Falone Franco .	»	27,026
17. mar. capo f. Guarnera Francesco .	»	26,961
18. serg. magg. f. Olimpieri Giuseppe .	»	26,914
19. mar. capo f. Vilardi Pasquale .	»	26,892
20. mar. ord. a. Mosele Domenico .	»	26,745
21. mar. capo a. Grassi Pietro .	»	26,667
22. serg. magg. f. Giuliano Corsaro V. .	»	26,654
23. mar. ord. g. Quiete Vito Antonio .	»	26,598
24. mar. capo f. Cuomo Antonio .	»	26,444
25. mar. ord. a. Porcelli Gabriele .	»	26,149
26. mar. ord. f. Aronica Michele .	»	25,787

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 febbraio 1977

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1977
Registro n. 6 *Difesa, foglio n.* 324

(5060)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Graduatoria degli idonei del concorso a due posti di medico addetto alla medicina scolastica presso il consorzio per i servizi sanitari e sociali fra l'amministrazione provinciale di Bologna ed i comuni di Imola, Mordano, Castel Guelfo, Dozza, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice e Castel del Rio.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 473, prot. n. 1941, in data 12 aprile 1976, con il quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di medico addetto alla medicina scolastica presso il consorzio per i servizi sanitari e sociali fra la amministrazione provinciale di Bologna ed i comuni di Imola, Mordano, Castel Guelfo, Dozza, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice e Castel del Rio, con sede nel comune di Imola;

Visto il successivo decreto n. 535, prot. n. 4305, in data 31 agosto 1976, con il quale veniva disposta l'ammissione dei candidati al predetto concorso;

Visto l'atto n. 98 in data 25 agosto 1976, con il quale il consiglio direttivo del consorzio di che trattasi ha provveduto alla nomina della commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 17 del regolamento approvato con decreto presidenziale 22 dicembre 1967, n. 1518;

Esaminati gli atti della predetta commissione;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il decreto presidenziale 11 febbraio 1961, n. 264, nonchè il regolamento di cui al regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso in premessa indicato, così come è stata formulata dalla commissione giudicatrice del concorso stesso:

1. Tomasini Carlo . . .	punti	122,399	su 200
2. Maurelli Elide .	»	118,633	»
3. Guolo Maria Letizia .	»	117,500	»
4. Di Renzo Domenico	»	107,500	»
5. Valentini Anna Maria . .	»	106,500	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio e di quello del consorzio per i servizi sanitari e sociali con sede in Imola.

Bologna, addì 20 aprile 1977

Il medico provinciale: MACCOLINI

(5170)

OSPEDALE DI TIRANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di ostetricia e ginecologia;
un posto di primario di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Tirano (Sondrio).

(5183)

OSPEDALE DEI BAMBINI « G. DI CRISTINA » DI PALERMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
un posto di aiuto di emodialisi;
due posti di aiuto e due posti di assistente di radiologia;
tre posti di assistente di anestesia;
tre posti di assistente di pediatria addetto al servizio di pronto soccorso;
un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Palermo.

(5318)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di cardiologia;
un posto di aiuto di pediatria;
un posto di aiuto di otorinolaringoiatria;
un posto di aiuto e tre posti di assistente di pediatria addetti al pronto soccorso;
tre posti di aiuto e sei posti di assistente di pediatria addetti alla divisione immaturi;
un posto di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

(5299)

OSPEDALE DI PRAIA A MARE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario ostetrico;

un posto di primario e un posto di assistente chirurgo;

un posto di aiuto analista;

un posto di aiuto radiologo;

un posto di aiuto e due posti di assistente anestesista;

un posto di assistente cardiologo;

un posto di assistente oculista;

un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Praia a Mare (Cosenza).

(5239)

OSPEDALE « SS. CARLO E DONNINO » DI PERGOLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario anestesista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pergola (Pesaro-Urbino).

(5241)

OSPEDALE « S. NICOLA PELLEGRINO » DI TRANI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del centro di rianimazione;

un posto di aiuto e tre posti di assistente medico della divisione di pediatria II.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Trani (Bari).

(5238)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI ROMA

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale (sezione concorsi) dell'ente in Roma.

(5232)

OSPEDALE « MARTINEZ » DI GENOVA-PEGLI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dello ente in Genova-Pegli.

(5233)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della terza divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

(5234)

OSPEDALE « L. CRESPELLANI » DI CAGLIARI

Avviso di rettifica

L'avviso riguardante l'indizione di concorsi a posti di personale sanitario medico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 22 aprile 1977 deve intendersi rettificato nel senso che il numero dei posti vacanti di assistente di laboratorio di analisi mediche è *sette* anzichè *dieci*.

(5252)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 17 gennaio 1977, n. 1.

Intervento finanziario per lo svolgimento dell'attività dell'orchestra Haydn nel Trentino.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 25 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La provincia riconosce nell'orchestra Haydn di Bolzano e Trento uno strumento di diffusione della cultura musicale nel Trentino intesa come mezzo di educazione e di progresso per la collettività, secondo i fini previsti dalla legge provinciale 11 novembre 1952, n. 3.

Art. 2.

Per la realizzazione dei fini di cui al precedente art. 1, la giunta è autorizzata ad assegnare all'orchestra Haydn un contributo annuo secondo le disposizioni di cui agli articoli successivi e per un importo non inferiore all'ammontare di L. 130.000.000.

Art. 3.

L'entità del contributo di cui al precedente art. 2 è disposta dalla giunta provinciale sulla base del bilancio preventivo sommario prescindendo da ogni altra modalità e requisito previsto dalla legge provinciale 11 novembre 1952, n. 3.

Art. 4.

L'erogazione del contributo è subordinata alla nomina in ciascuno degli organi esecutivi e tecnico-artistici, costituiti a norma dello statuto dell'orchestra Haydn, di due rappresentanti della provincia nominati dalla giunta medesima.

L'erogazione del contributo è altresì subordinata all'approvazione, da parte della giunta provinciale, del programma della attività dell'orchestra nell'ambito della provincia nonchè del conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente.

Art. 5.

Nella prima applicazione della presente legge, per l'erogazione del contributo per l'esercizio finanziario in corso, si prescinde da quanto disposto dal precedente art. 4.

Art. 6.

Per la parziale copertura del disavanzo dell'orchestra Haydn, quale risulta dal rendiconto per l'esercizio finanziario 1975, la giunta provinciale è autorizzata ad assegnare, all'orchestra stessa, un contributo straordinario dell'ammontare di lire 40.000.000.

Il contributo di cui al precedente comma è erogato previa presentazione del rendiconto definitivamente approvato e sulla base delle indicazioni per il ripiano finanziario del disavanzo.

Art. 7.

Per i fini di cui alla legge provinciale 11 novembre 1952, n. 3, come integrata dalla presente legge, è autorizzata, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1976, l'ulteriore spesa di L. 130.000.000.

Art. 8.

Per i fini di cui all'art. 6 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 40.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 9.

Al maggior onere di L. 130.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 7 della presente legge, nonchè all'onere *una tantum* di L. 40.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 8 della legge medesima, si provvede mediante riduzione, per l'importo complessivo di L. 170.000.000, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1976.

Per gli esercizi successivi si provvederà con lo stanziamento della somma occorrente nell'apposito capitolo di bilancio.

Art. 10.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1976, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - Categoria VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . . . L. 170.000.000

In aumento:

Cap. 900 - Categoria III. — Fondo per spese, contributi e sussidi ad enti, associazioni ed istituzioni a carattere provinciale per l'incremento della cultura, la conservazione e la valorizzazione degli usi e costumi caratteristici e la promozione di manifestazioni artistiche locali (leggi provinciali 11 novembre 1952, n. 3, e 4 gennaio 1975, n. 2) . . . . L. 170.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 17 gennaio 1977

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 17 gennaio 1977, n. 2.

Revisione e rifinanziamento della legge provinciale 25 agosto 1973, n. 38, e successive modifiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 25 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge provinciale 25 agosto 1973, n. 38, come modificato dal primo comma dell'art. 30 della legge provinciale 3 maggio 1975, n. 20, è così sostituito:

« A tutti i soggetti residenti da almeno due anni nella provincia di Trento o aventi diritto al domicilio di soccorso a carico di uno dei comuni della provincia stessa, i quali si trovino nelle condizioni economiche previste dal successivo comma, è estesa a decorrere dal 1° gennaio 1977 fino all'attuazione del servizio sanitario nazionale, l'assistenza malattia secondo le norme previste dalla presente legge, semprechè gli stessi non possano fruire, a titolo proprio o di altri membri della famiglia, delle prestazioni di malattia da parte di enti mutualistici o previdenziali in virtù di assicurazione obbligatoria, volontaria o facoltativa, derivante da leggi ordinarie o speciali o da particolari convenzioni.

Sono ammessi a fruire dei benefici di cui alla presente legge coloro che non siano titolari di un reddito personale imponibile superiore a quello previsto dal primo scaglione della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modifiche ed integrazioni.

L'assistenza di malattia di cui alla presente legge è, altresì, estesa ai lavoratori stagionali all'estero ed alle persone a loro carico, limitatamente al periodo di temporaneo rimpatrio, purchè aventi diritto al domicilio di soccorso a carico di uno dei comuni della provincia di Trento.

Il diritto all'assistenza di malattia di cui alla presente legge decorre dal giorno della presentazione della domanda al comune di residenza ed al comune presso il quale il richiedente fruisce del diritto al domicilio di soccorso ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 2 della legge provinciale 25 agosto 1973, n. 38, è sostituito dal seguente comma:

« Apposita convenzione tra la provincia autonoma di Trento e la cassa mutua provinciale di malattia di Trento disciplinerà i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'attuazione della presente legge ».

All'art. 2 della legge provinciale 28 agosto 1973, n. 38, è aggiunto il seguente comma:

« La cassa mutua provinciale di malattia trasmette annualmente alla provincia autonoma di Trento l'elenco dei soggetti di cui al precedente art. 1 ».

E' abrogato il secondo comma dell'art. 30 della legge provinciale 3 maggio 1975, n. 20.

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 5 della legge provinciale 25 agosto 1973, n. 38, modificato dall'art. 31 della legge provinciale 3 maggio 1975, n. 20, è così sostituito:

« A decorrere dal 1° gennaio 1977 la provincia garantisce il finanziamento integrale degli oneri derivanti dall'estensione dell'assistenza di malattia di cui al precedente art. 1, ivi comprese le contribuzioni dovute dalla cassa mutua provinciale di malattia di Trento al Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, come modificato dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, nel modo seguente:

a) con un contributo annuo massimo di L. 480.000.000;

b) per la differenza con un contributo annuo che la provincia autonoma di Trento anticipa per conto dei singoli comuni della provincia di Trento e che verrà ripartito a carico degli stessi in ragione di quote capitarie, fissate con decreto del presidente della giunta provinciale in relazione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di competenza. La misura della quota capitaria non potrà, in ogni caso, essere inferiore a L. 500 ».

Art. 4.

All'art. 5 della legge provinciale 25 agosto 1973, n. 38, è aggiunto il seguente comma:

« Nel caso in cui gli acconti semestrali erogati ai sensi del precedente comma eccedano la spesa effettivamente sostenuta dalla cassa mutua provinciale di malattia di Trento, la stessa provvede al versamento dell'eccedenza alla provincia autonoma di Trento entro 30 giorni dall'approvazione del proprio bilancio consuntivo e comunque entro l'esercizio finanziario successivo ».

Art. 5.

In deroga all'art. 5 della legge provinciale 25 agosto 1973, n. 38, la quota capitaria a carico dei comuni è fissata in via definitiva in L. 250 per l'anno 1973 ed in L. 500 per gli anni 1974, 1975 e 1976 per ogni cittadino residente al 31 dicembre dell'anno precedente.

La provincia autonoma di Trento è autorizzata ad integrare le assegnazioni alla cassa mutua provinciale di malattia di Trento di cui alla legge provinciale 25 agosto 1973, n. 38, e successive modifiche ed integrazioni, in modo da assicurare la integrale copertura degli oneri sostenuti dalla cassa stessa per l'applicazione delle citate leggi a tutto il 31 dicembre 1976, ivi comprese le contribuzioni di cui all'art. 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, come modificato con legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 6.

In sede di prima applicazione dell'art. 1 della legge provinciale 25 agosto 1973, n. 38, come sostituito con l'art. 1 della presente legge, coloro che risultino iscritti presso la cassa mutua provinciale di malattia di Trento alla data del 31 dicembre 1976 in virtù della legge provinciale 25 agosto 1973, n. 38, conservano il diritto all'assistenza di malattia fino e non oltre il 30 aprile 1977.

Art. 7.

Per la concessione alla cassa mutua provinciale di malattia di Trento dei finanziamenti previsti dal secondo comma dell'art 5 della presente legge ed in relazione alle disposizioni di cui al primo comma dello stesso articolo, il contributo di L. 60.000.000 di cui alla lettera *a*) dell'art. 5 della legge provinciale 25 agosto 1973, n. 38, come modificato dal secondo comma dell'art. 31 della legge provinciale 3 maggio 1975, n. 20, è aumentato a L. 695.000.000 per l'esercizio finanziario 1976.

A partire dall'esercizio finanziario 1977, si applicano, per la spesa, le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 5 della legge provinciale 25 agosto 1973, n. 38, come sostituito con l'art. 3 della presente legge.

I fondi di cui al primo comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 8.

Alla copertura del maggior onere annuo di L. 807.000.000 derivante dalla applicazione degli articoli 5, primo comma, e 7 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1976, si provvede nel modo seguente:

per L. 635.000.000 mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario;

per L. 172.000.000 con le maggiori entrate derivanti dai rimborsi previsti dall'art. 5 della legge provinciale 25 agosto 1973, n. 38, come integrato con il primo comma dell'art. 5 della presente legge.

Alla copertura dell'onere annuo valutato in L. 696.000.000 derivante dalla applicazione dell'art. 5 della legge provinciale 25 agosto 1973, n. 38, come modificato con gli articoli 3 e 4 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1977 si farà fronte nel modo seguente:

per L. 480.000.000 con una quota, di pari importo, delle disponibilità di bilancio derivanti dalla cessazione, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dell'onere annuo di L. 695.000.000 di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 7 della presente legge;

per L. 216.000.000 con le entrate derivanti dai rimborsi operati dalle amministrazioni comunali a termini del disposto della lettera *b*) del primo comma dell'art. 5 della legge provinciale 25 agosto 1973, n. 38, come sostituito con l'art. 3 della presente legge.

Per gli esercizi successivi, si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 9.

Nello stato di previsione dell'entrata, tabella *A*, per l'esercizio finanziario 1976, è introdotta la seguente variazione:

In aumento:

Cap. 815. — Rimborso da parte dei comuni delle somme anticipate alla cassa mutua provinciale di malattia di Trento per l'estensione dell'assistenza di malattia ai cittadini residenti o aventi domicilio di soccorso nella provincia di Trento (legge provinciale 25 agosto 1973, n. 38) . L. 172.000.000

Art. 10.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1976, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - Categoria VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 635.000.000

In aumento:

Cap. 1663 - Categoria III. — Estensione dell'assistenza di malattia ai cittadini residenti o aventi domicilio di soccorso nella provincia di Trento (leggi provinciali 25 agosto 1973, n. 38, e 3 maggio 1975, n. 20, art. 31) . . . . . L. 807.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 17 gennaio 1977

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 17 gennaio 1977, n. 3.

Riordino della normativa relativa all'estensione dell'assistenza farmaceutica agli iscritti alle casse mutue provinciali di malattia per i lavoratori autonomi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 25 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assistenza farmaceutica è estesa a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, assicurati in via diretta ed iscritti alle casse mutue provinciali di malattia di Trento per i coltivatori diretti, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali, nonchè ai rispettivi familiari a carico aventi diritto all'assistenza mutualistica rispettivamente a norma dell'art. 1 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, degli articoli 1 e 5 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e degli articoli 1 e 3 della legge 27 novembre 1960, numero 1397.

La stessa assistenza è altresì, estesa ai titolari di pensione e rispettivi familiari a carico aventi diritto all'assistenza di malattia da parte delle casse mutue di cui al comma precedente, ripettivamente a norma dell'art. 1 della legge 29 maggio 1967, n. 369, dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1963, n. 260, e dell'art. 30 della legge 22 luglio 1966, n. 613.

Art. 2.

L'assistenza farmaceutica è erogata secondo gli ordinamenti delle casse mutue interessate e sarà disciplinata da apposito regolamento di attuazione, approvato dalla giunta provinciale, sentito il consiglio di amministrazione di ciascuna cassa.

L'assistenza farmaceutica prevista dalla presente legge ha per oggetto i medicinali compresi nel prontuario terapeutico I.N.A.M., secondo quanto stabilito dall'art. 9 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, come modificato con legge di conversione 17 agosto 1974, n. 386, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i prodotti galenici e gli articoli di medicazione che saranno indicati nel regolamento di cui al comma precedente.

Art. 3.

Gli assistiti di cui al precedente art. 1 sono tenuti a concorrere alla spesa di assistenza nelle misure, con i criteri e con le modalità che saranno previsti dal regolamento di cui all'art. 2 della presente legge.

Fino a quando non entrerà in vigore il regolamento di cui all'art. 2 della presente legge, gli assistiti sono tenuti a concorrere alla spesa di assistenza nei limiti, modalità e misure in vigore al 31 dicembre 1976.

Art. 4.

La spesa inerente l'assistenza farmaceutica è determinata avuto riguardo alle ricette spedite ai beneficiari della presente legge nel corso dell'anno, tenendo conto:

delle tariffe per le specialità medicinali;

delle tariffe convenzionate I.N.A.M. per i prodotti galenici preconfezionati;

delle tariffe nazionali per i prodotti galenici magistrali;

delle tariffe convenzionate I.N.A.M. per i materiali di medicazione.

La spesa come sopra determinata è aumentata:

delle contribuzioni dovute per legge o convenzione, dalle casse ad enti diversi, ai fini dell'erogazione dell'assistenza farmaceutica;

delle spese di gestione da determinarsi nel regolamento di cui al precedente art. 2;

di eventuali interessi passivi su mutui o anticipazioni assunti dalle casse per sopperire ad effettive e persistenti esposizioni di cassa dovute anche a ritardo nel recupero delle quote di sconto di cui all'art. 32 della legge 18 dicembre 1970, n. 1034, semprechè dette operazioni siano preventivamente autorizzate dalla giunta provinciale.

La somma risultante dall'applicazione dei precedenti commi va ridotta dello sconto di cui all'art. 32 della legge 18 dicembre 1970, n. 1034, nonchè dell'ammontare delle quote di concorso previste a carico degli assistiti ai sensi del precedente art. 3.

La provincia autonoma di Trento provvede al finanziamento della spesa annualmente sostenuta dalle casse mutue, come determinata ai sensi del precedente comma.

Art. 5.

Per il finanziamento della spesa per l'assistenza farmaceutica, la giunta provinciale provvede a ripartire fra le casse mutue di cui all'art. 1 della presente legge i fondi relativi allo stanziamento di cui al successivo art. 6, secondo i seguenti criteri:

a) assegnando, entro il 31 gennaio di ogni anno, il 70 per cento dello stanziamento, in proporzione al numero degli ammessi all'assistenza farmaceutica, iscritti alle singole casse mutue al 31 dicembre dell'anno precedente;

b) assegnando i fondi necessari per la copertura, a conguaglio, delle spese effettivamente sostenute, sulla base dei bilanci consuntivi delle casse mutue, fino alla concorrenza della restante quota del 30 per cento.

Per i fini di cui alla lettera *b*) del precedente comma, le casse mutue presentano alla giunta provinciale i bilanci consuntivi, debitamente approvati ed integrati, a richiesta della provincia ove si rendesse necessario, da idonei prospetti e documenti atti a individuare le componenti della spesa per l'assistenza farmaceutica.

Le somme assegnate alle casse mutue, ai sensi della lettera *a*) del presente articolo, sono erogate alle stesse in via anticipata.

Art. 6.

Per il finanziamento della spesa per l'assistenza farmaceutica è autorizzato lo stanziamento di L. 1.300.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1977.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 7.

La spesa annua di L. 360.000.000 di cui all'art. 1, secondo comma, della legge provinciale 12 agosto 1972, n. 15, è ridotta all'importo di L. 270.000.000 per l'esercizio finanziario 1976.

Art. 8.

La spesa annua di L. 176.000.000 di cui all'art. 1, secondo comma, della legge provinciale 20 agosto 1973, n. 29, è aumentata a L. 318.000.000 per l'esercizio finanziario 1976.

Art. 9.

La spesa annua di L. 150.000.000 di cui all'art. 6, secondo comma, della legge provinciale 20 agosto 1973, n. 29, è aumentata a L. 278.000.000 per l'esercizio finanziario 1976.

Art. 10.

La spesa annua di L. 210.000.000 di cui all'art. 4 della legge provinciale 25 agosto 1973, n. 36, è aumentata a L. 350.000.000 per l'esercizio finanziario 1976.

Art. 11.

Ai fini di concorrere alla copertura degli oneri connessi con l'erogazione dell'assistenza farmaceutica disposta con legge regionale 4 luglio 1969, n. 3, e con leggi provinciali 20 agosto 1973, n. 29 e 25 agosto 1973, n. 36, la giunta provinciale è autorizzata a concedere alle casse mutue provinciali di malattia di cui alla presente legge, un contributo di L. 100.000.000 da ripartirsi fra le casse medesime, anche in deroga agli stessi provvedimenti, sulla base della spesa effettivamente sostenuta per l'assistenza farmaceutica e risultante dai bilanci consuntivi 1973, 1974 e 1975 delle casse stesse.

Art. 12.

Le maggiori somme disposte con gli articoli 8, 9 e 10 della presente legge sono utilizzate per i fini previsti dalle leggi provinciali cui si riferiscono gli stanziamenti iniziali.

A tal fine la giunta provinciale è autorizzata ad integrare le convenzioni con le casse mutue di cui agli articoli 2 e 7 della legge provinciale 20 agosto 1973, n. 29, ed a disporre in ordine alla ripartizione di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge provinciale 25 agosto 1973, n. 36, tenendo conto delle spese effettivamente sostenute dalle casse mutue.

La giunta provinciale puo altresì modificare la convenzione di cui all'art. 2 della legge provinciale 12 agosto 1972, n. 15, in relazione al disposto dell'art. 7 della presente legge.

Art. 13.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della presente legge, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1977 e fino all'attuazione del servizio sanitario nazionale oppure fino a quando siano emanate dallo Stato disposizioni inerenti l'assistenza farmaceutica che includano anche l'assistenza ai lavoratori autonomi.

Con decorrenza dalla data indicata al precedente comma cessano di applicarsi le leggi provinciali 12 agosto 1972, n. 15, 20 agosto 1973, n. 29, e 25 agosto 1973, n. 36.

Art. 14.

Alla copertura del maggiore onere di L. 410.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 8, 9 e 10 della presente legge, nonchè dell'onere di L. 100.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 11 della medesima legge, a carico dell'esercizio finanziario 1976, si provvede, per l'importo complessivo di lire 510.000.000 nel modo seguente:

per L. 90.000.000 con le disponibilità di bilancio derivanti, in base al disposto dell'art. 7 della legge stessa, dalla riduzione, di pari importo, dello stanziamento previsto a carico del medesimo esercizio finanziario dell'art. 1, secondo comma, della legge provinciale 12 agosto 1972, n. 15;

per L. 420.000.000 mediante riduzione, di pari importo, del *fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione* della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Alla copertura dell'onere annuo di L. 1.300.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 6 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1977, si provvede con una quota, di pari importo, delle disponibilità di bilancio derivanti, in base al disposto del secondo comma dell'art. 13 della stessa legge, dalla cessazione, a partire dal medesimo esercizio finanziario dei seguenti oneri annui:

L. 270.000.000 autorizzato con l'art. 1, secondo comma, della legge provinciale 12 agosto 1972, n. 15, come ridotto con l'art. 7 della presente legge;

L. 318.000.000 autorizzato con l'art. 1, secondo comma, della legge provinciale 20 agosto 1973, n. 29, come integrato con l'art. 8 della presente legge;

L. 278.000.000 autorizzato con l'art. 6, secondo comma, della legge provinciale 20 agosto 1973, n. 29, come integrato con l'art. 9 della presente legge;

L. 350.000.000 autorizzato con l'art. 4 della legge provinciale 25 agosto 1973, n. 36, come integrato con l'art. 10 della presente legge;

L. 100.000.000 *autorizzato con l'art. 11 della presente legge.*

Art. 15.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1976, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 1660 - Categoria III. — Concorso della provincia nella spesa per l'estensione dell'assistenza farmaceutica a favore dei coltivatori diretti (legge provinciale 12 agosto 1972, n. 15)	L.	90.000.000
Cap. 2960 - Categoria VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	»	420.000.000
Totale variazioni in diminuzione . .	L.	510.000.000

In aumento:

Cap. 1661 - Categoria III. — Concorso della provincia nella spesa per l'estensione dell'assistenza farmaceutica a favore degli artigiani (legge provinciale 20 agosto 1973, n. 29, capo I)	L.	142.000.000
Cap. 1662 - Categoria III. — Concorso della provincia nella spesa per l'estensione dell'assistenza farmaceutica a favore degli esercenti attività commerciali (legge provinciale 20 agosto 1973, n. 29, capo II)	»	128.000.000
Cap. 1670 - Categoria III. — Concorso della provincia nella spesa per l'assistenza farmaceutica a pensionati coltivatori diretti, artigiani e commercianti iscritti alle rispettive casse mutue provinciali di malattia (legge provinciale 25 agosto 1973, n. 36)	»	140.000.000
Cap. 1680 - Categoria III (di nuova istituzione). — Concorso della provincia per la copertura di oneri pregressi connessi con l'assistenza farmaceutica a favore degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei pensionati coltivatori diretti, artigiani e commercianti iscritti alle rispettive casse mutue provinciali di malattia	L.	100.000.000
Totale variazioni in aumento . . .	L.	510.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 17 gennaio 1977

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 17 gennaio 1977, n. 4.

Ulteriore finanziamento della legge provinciale 31 agosto 1973, n. 39.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 25 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge provinciale 31 agosto 1973, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni, lo stanziamento di L. 200.000.000 di cui all'art. 6 della legge provinciale 4 gennaio 1975, n. 3, è elevato a L. 340.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1976.

Per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 6 e 7 della legge provinciale 31 agosto 1973, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni, lo stanziamento di L. 300.000.000 di cui all'art. 6 della legge provinciale 4 gennaio 1975, n. 3, è elevato a L. 450.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1976 e fino all'esercizio finanziario 1982.

Per il funzionamento del servizio provinciale di medicina sportiva di cui all'art. 13 della legge provinciale 31 agosto 1973, n. 39, lo stanziamento di L. 5.000.000, di cui all'art. 14 della stessa legge, è elevato a L. 15.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1976.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'esercizio di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di L. 300.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1976, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1976, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - Categoria XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L.	300.000.000

In aumento:

Cap. 2651 - Categoria III. — Spesa per la concessione di sussidi e contributi ad associazioni ed enti sportivi per lo svolgimento delle loro attività nonchè per l'organizzazione di manifestazioni sportive; spese e contributi per attività promozionali nello sport (leggi provinciali 31 agosto 1973, n. 39, e 4 gennaio 1975, n. 3) . .	»	140.000.000

Cap. 2652 - Categoria III. — Spesa per il servizio provinciale di medicina sportiva (legge provinciale 31 agosto 1973, n. 39) . . . L. 10.000.000

Cap. 5750 - Categoria X. — Contributi a comuni, associazioni ed enti sportivi per l'acquisto di attrezzature sportive e la realizzazione di piccoli impianti sportivi (leggi provinciali 31 agosto 1973, n. 39, e 4 gennaio 1975, n. 3) . . . » 150.000.000

Totale variazioni in aumento . . L. 300.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 17 gennaio 1977

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 17 gennaio 1977, n. 5.

Approvazione del rendiconto generale della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 25 *gennaio* 1977)

(*Omissis*).

(1976)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 1977, n. 11.

Erogazione di contributi alle imprese di trasporto esercenti autoservizi di linea di interesse regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 16 *febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'autoservizio pubblico di linea è un servizio sociale che la Regione indirizza, coordina e disciplina.

In attesa che venga definito un nuovo sistema di trasporti e del regime concessionale, le concessioni prorogate dalle leggi regionali 21 dicembre 1973, n. 46 e 31 gennaio 1975, n. 18, potranno essere rinnovate con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme parere della stessa.

Art. 2.

Agli enti pubblici, alle imprese ed alle società che esercitano professionalmente autoservizi ordinari di concessione regionale per viaggiatori possono essere accordati contributi della Regione, in relazione all'esercizio svolto nel 1976.

Gli stessi contributi possono essere accordati alle cooperative che esercitano servizio urbano con concessione comunale.

Tali contributi verranno erogati, su conforme parere della giunta e con decreto del presidente della stessa, per ciascun concessionario solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio nell'anno 1976.

Art. 3.

Dalle provvidenze di cui sopra vengono esclusi i concessionari che non hanno assicurato la normale efficienza del servizio da accertarsi tramite documentazione fornita dai comuni interessati e quelli che all'atto della erogazione del contributo hanno sospeso il servizio o non sono legittimamente esercenti le autolinee per le quali viene richiesto il contributo.

Vengono parimenti esclusi i concessionari che non hanno rispettato il contratto di lavoro e le leggi sociali o non hanno erogato ai propri dipendenti i miglioramenti economici anticipati dalla Regione.

Le concessioni il cui esercizio venga affidato ad altre imprese (del tutto o in parte) non vengono considerate ai fini della determinazione della percorrenza ammissibile a contributo.

Art. 4.

Ai fini della determinazione del contributo chilometrico va considerata la percorrenza effettuata, espressa in « autobus/km », relativa alle corse previste dai disciplinari e dalle autorizzazioni precarie delle autolinee regionali regolarmente autorizzate nonchè quella relativa ai percorsi regionali delle linee interregionali con origine nella Basilicata.

Il contributo verrà corrisposto nella misura massima di L. 120 per « autobus/km ».

Nessun contributo è dovuto a qualsiasi altro titolo.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'importo a saldo del contributo riguardante il 1976 dovrà essere liquidato alle autolinee aventi diritto.

Art. 5.

La domanda del contributo dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data della pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione, all'assessore ai trasporti, corredata da:

una dichiarazione del concessionario nella quale sia garantito il rispetto delle condizioni indicate dai precedenti articoli 3 e 4;

dalla certificazione liberatoria rilasciata dagli istituti di previdenza e dall'ispettorato del lavoro, salvo quanto previsto per le cooperative dal successivo art. 6;

dal conto economico dettagliato della gestione 1976 relativo a tutte le attività aziendali;

dall'elenco di tutte le autolinee aventi diritto con le indicazioni delle singole risultanze di esercizio;

dalla copia dei registri IVA per le imprese a ciò obbligate;

dall'eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria al completamento della istruttoria.

Art. 6.

Allorchè l'autoservizio pubblico è gestito da una società cooperativa si prescinde per la concessione dei contributi dalla esistenza di debiti contributivi in sofferenza verso gli istituti di previdenza.

In sostituzione della certificazione liberatoria sarà sufficiente, in tal caso, dare la prova di un accordo scritto, intervenuto con gli istituti di previdenza, con cui la cooperativa si impegna ad estinguere entro il tempo determinato la obbligazione contributiva.

La cooperativa non potrà destinare il contributo, così ottenuto, che al pagamento dei salari e stipendi ai propri dipendenti e dei contributi dovuti agli istituti di previdenza.

Per le altre aziende si applica il disposto dell'art. 9 della legge n. 889 del 29 ottobre 1971.

Art. 7.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.400 milioni che farà carico al cap. 5460 del bilancio di previsione dell'esercizio 1977: « Contributi alle imprese di trasporto esercenti autoservizi di interesse regionale », che ne prevede la copertura.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 9 febbraio 1977

VERRASTRO

(2291)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771310)